

333.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Mozione:		Danieli	3-02142 15979
Bianchi Giovanni	1-00246 15969	Mancuso	3-02143 15979
Risoluzioni in Commissione:		Gasparri	3-02144 15982
Vascon	7-00457 15970	Guidi	3-02145 15982
Lembo	7-00458 15970	Olivieri	3-02146 15983
Labate	7-00459 15970	Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:	
Interpellanze:		II Commissione	
Aloi	2-01004 15972	Giuliano	5-04080 15989
Borghesio	2-01005 15972	VIII Commissione	
Interrogazioni a risposta orale:		Gerardini	5-04081 15989
Gramazio	3-02131 15973	Sospiri	5-04082 15989
Giannattasio	3-02132 15973	Formenti	5-04083 15990
Giannattasio	3-02133 15973	XI Commissione	
Gnaga	3-02134 15974	Cordoni	5-04084 15990
Aloi	3-02135 15975	Michielon	5-04085 15991
Aloi	3-02136 15975	Interrogazioni a risposta in Commissione:	
Olivieri	3-02137 15975	Melandri	5-04077 15992
Bova	3-02138 15976	Marengo	5-04078 15992
Mancuso	3-02139 15977	Trantino	5-04079 15992
Bova	3-02140 15978	Foti	5-04086 15993
Gambale	3-02141 15978		

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1998

		PAG.			PAG.
Gagliardi	5-04087	15994	Morselli	4-16444	16009
Alboni	5-04088	15994	Mauro	4-16445	16009
Alboni	5-04089	15994	Saia	4-16446	16010
Chincarini	5-04090	15995	Fragalà	4-16447	16010
Attili	5-04091	15996	Crema	4-16448	16011
Butti	5-04092	15996	Rossetto	4-16449	16012
Muzio	5-04093	15997	Chincarini	4-16450	16012
Volontè	5-04094	15999	Pecoraro Scanio	4-16451	16013
			Vascon	4-16452	16015
			Bergamo	4-16453	16015
Interrogazioni a risposta scritta:			Manzato	4-16454	16016
Cangemi	4-16424	16000	Dalla Chiesa	4-16455	16016
Trantino	4-16425	16001	Stanisci	4-16456	16017
Trantino	4-16426	16001	Sica	4-16457	16018
Abaterusso	4-16427	16001	Urso	4-16458	16018
Gnaga	4-16428	16002	Apolloni	4-16459	16019
Crema	4-16429	16002	Olivo	4-16460	16020
Migliori	4-16430	16003	Faggiano	4-16461	16021
Migliori	4-16431	16003	Apolloni	4-16462	16022
Migliori	4-16432	16004	Migliori	4-16463	16022
Rizzo Antonio	4-16433	16004	De Cesaris	4-16464	16023
Zacchera	4-16434	16004	Procacci	4-16465	16023
Cossutta Maura	4-16435	16005	Procacci	4-16466	16024
Palma	4-16436	16005	Procacci	4-16467	16024
Pepe Mario	4-16437	16006	Pisapia	4-16468	16024
Lucchese	4-16438	16006	Chiamparino	4-16469	16025
Copercini	4-16439	16007			
Martinat	4-16440	16007			
Taradash	4-16441	16008	Apposizione di firme a interrogazioni ..		16026
Foti	4-16442	16008			
Foti	4-16443	16009	Ritiro di documenti del sindacato ispettivo		16026

MOZIONE

La Camera,
premessi che:

il dibattito intorno alla città chiamata ad ospitare l'Authority sul terzo settore non può essere ridotto a un fatto di campanile. È importante invece che l'Authority venga collocata nel contesto più idoneo ad esaltare la presenza dell'impegno *non profit* in un tessuto maturo per l'azione di un volontariato forte nelle sue diverse ispirazioni, ma anche dotato di professionalità e capace di immaginare una seria prospettiva;

il rifiuto di una visione campanilistica esclude anche una puntigliosa battaglia di cifre. Del resto ormai è a tutti noto che si collocano in provincia di Milano 1.450 enti di tipo associativo e che nella sola città si contano 68 mila volontari associati in organizzazioni. E comunque Milano, avanzando la propria candidatura, non è il caso si metta in concorrenza né

con Bologna né con Roma né con Palermo. Sembra invece che il settore *non profit* sia una delle carte di credito di tutto il Paese nel momento in cui l'Italia fa il suo ingresso in Europa attraverso la porta di Maastricht. Ed è da ritenere che Milano sia la porta naturale di questo ingresso; una modalità, dunque, per dare corpo alla capitale lenticolare e per sottrarre il tema a dispute di schieramento partitico che risulterebbero fuori luogo;

questo richiamo non vuole essere una pressione lobbistica, ma una sollecitazione al Governo a partire da considerazioni e dati di fatto che tengano conto dell'interesse complessivo del Paese;

impegna il Governo

a individuare la città di Milano come sede dell'Authority sul terzo settore.

(1-00246) « Giovanni Bianchi, Riva, Risari, Ruggeri, Delbono, Corsini, Targetti, Ferrari, Trabattoni, Negri, Sergio Fumagalli, Steluti, Guerra, Capitelli, Pispia, Pezzoni, Buffo, Duilio, Marco Fumagalli, Raffaldini, Salvati, Dalla Chiesa ».

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La XIII Commissione,

premesso che la qualità delle produzioni viticole deve essere ottenuta in vigna;

tenuto conto che il vincolo riguardante il nostro Paese da parte della Comunità europea, inerente l'obbligo ad utilizzare mosto concentrato rettificato per l'arricchimento del grado alcolometrico dei vini nelle annate sfavorevoli, pone la nostra viticoltura in condizione di svantaggio nei confronti della gran parte dei paesi europei autorizzati all'utilizzo del saccarosio;

considerato altresì che l'utilizzo del saccarosio col procedimento dello zucchero umido produce un aumento dei quantitativi pari a circa il venti per cento dell'intera produzione vinicola della Comunità Europea aggravando il problema delle giacenze di vino;

impegna il Governo

ad agire presso la Comunità europea affinché venga recepito come unico sistema di arricchimento da parte di tutti gli stati membri della Comunità, l'utilizzo del fruttosio ricavato dalla cristallizzazione del mosto concentrato rettificato. Anche in considerazione del fatto che questo procedimento, oltre ad agire nel rispetto delle qualità organolettiche del prodotto e ad evitare il perpetuarsi di situazioni di spequazione di mercato, collocherebbe in maniera seria e nel rispetto della qualità finale del prodotto all'incirca 19 milioni di ettolitri di vino, risolvendo sul nascere ogni eventuale futuro problema di giacenze;

ad approfondire sul piano sperimentale e della ricerca soluzioni alternative alla pratica dell'arricchimento, quali crioconcentrazioni ed altre, costituendo se necessario un fondo economico di sviluppo per tali scopi.

(7-00457) « Vascon, Lembo, Bosco ».

La XIII Commissione,

premesso che è ancora vigente il regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, convertito in legge il 29 gennaio 1934, che riporta norme di estensione del marchio nazionale, istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, per l'esportazione dei vini;

tenuto conto che per esportare vino Doc negli Stati uniti si è costretti a ripetere le analisi chimico organolettiche già richieste dall'articolo 13 della legge n. 164 del 1992;

tenuto conto che la medesima legge prevede al comma 6, articolo 13, l'emanazione di un regolamento per la disciplina delle operazioni di prelievo dei campioni e degli esami analitici organolettici, nonché per il funzionamento delle commissioni di degustazione istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e di quelle di appello, stabilendo anche i termini per l'effettuazione dei prelievi e degli esami;

impegna il Governo

a provvedere al momento dell'emanazione del regolamento sopra menzionato, previsto dalla legge 164 del 1992, ad abrogare il regio decreto-legge, 26 ottobre 1933, n. 1443 perché ormai superato.

(7-00458) « Lembo, Vascon, Bosco ».

La X Commissione,

premesso che:

i processi di riassetto industriale in corso nel gruppo Finmeccanica si inquadrano nell'indirizzo deciso dal Parlamento, rivolto al risanamento di importanti comparti industriali e alla loro internazionalizzazione;

il compito di indirizzo e di controllo, di far rispettare le regole di mercato, soprattutto nei settori strategici dell'economia, non può essere abdicato dallo Stato, in costanza dei processi di privatizzazione,

al fine di attuare la piena valorizzazione delle imprese, processo propedeutico alla loro cessione ai privati;

il futuro assetto di Finmeccanica riveste particolare rilevanza in rapporto alla politica industriale del paese, avuto riguardo a settori strategici dell'economia sul piano nazionale, europeo e internazionale;

le soluzioni devono essere trovate avendo presente la necessità di conciliare l'obiettivo di rendere più efficiente il gruppo con la valorizzazione delle imprese ad esso afferenti, evitando logiche di spezzettamento aziendale che siano rivolte unicamente ad operazioni di cassa;

le problematiche industriali e gestionali del gruppo vanno affrontate con tutta l'attenzione necessaria al fine di salvaguardare i livelli occupazionali così come è avvenuto in altri processi di privatizzazione;

impegna il Governo:

ad indicare le linee di indirizzo che Finmeccanica, quale *holding* industriale,

deve seguire in ordine al suo riassetto generale, ai fini del risanamento e della valorizzazione delle società partecipate, sia del comparto civile che del comparto difesa e aerospaziale;

a verificare tempestivamente contenuti e metodi delle operazioni di cessione in atto sul piano della valorizzazione del patrimonio tecnologico, umano e industriale, per mantenere al nostro paese in ambito europeo ed internazionale una vocazione industriale competitiva anche attraverso le necessarie alleanze internazionali;

a porre in essere tutte le misure necessarie, volte a garantire, almeno nel medio periodo i livelli occupazionali, evitando l'acuirsi di tensioni sociali particolarmente nelle aree più provate da tempo da processi di ristrutturazione industriale e da livelli di disoccupazione non più sostenibili.

(7-00459) « Labate, Manzini, Cherchi, Di Rosa, Faggiano ».

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere:

quali siano stati i criteri di assegnazione delle risorse destinate dalla legge n. 488 del 1992 alle iniziative produttive, posto che la Calabria ne è risultata palesemente penalizzata rispetto alle aree del Centro-Nord;

la ripresa del Mezzogiorno passa attraverso la lotta alla disoccupazione ed all'illegalità;

i 29 mila miliardi destinati al finanziamento dei previsti progetti infrastrutturali e industriali, gli incentivi alle imprese e la nuova agenzia « Sviluppo Italia » costituiscono auspicabili passi avanti, ai quali deve però aggiungersi una politica economica di più ampio respiro;

se il Governo non ritenga necessario prefigurare rapidamente strategie economiche complessive di sviluppo per il Mezzogiorno e per la Calabria, avviando il tanto atteso risanamento.

(2-01004)

« Aloï, Valensise ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

nel momento in cui il Governo, soggiacendo ad un ricatto politico, impone al

sistema produttivo la follia delle « 35 ore », diventa legittima la più viva preoccupazione in ordine a quello che sarà l'atteggiamento del Governo verso richieste analoghe provenienti dal comparto pubblico;

suscita fondato e grave allarme quanto già rivendicato dal sindacato della triplice SIULP che, in un documento riservato interno, intitolato « ipotesi di piattaforma per il rinnovo dell'accordo contrattuale del personale delle Forze di Polizia », finora inedito, al punto V — orario di lavoro e piano occupazionale, contiene questa testuale richiesta: « Si chiede che l'orario ordinario di lavoro settimanale sia ridotto a 35 ore nell'arco del quadriennio contrattuale. (...) l'accordo integrativo potrà prevedere una ulteriore riduzione dell'orario in presenza di gravose e rischiose condizioni operative »;

poiché attualmente l'orario di lavoro del personale della Polizia di Stato è di 37 ore (di cui una di straordinario obbligatorio), l'eventuale riduzione dell'orario ordinario di lavoro settimanale a 35 ore, che comporterebbe una riduzione netta di due ore settimanali, causerebbe una diminuzione complessiva settimanale di oltre 11.336.000.000 ore di lavoro —:

quali siano le valutazioni del Governo in ordine a tale richiesta sindacale che, se accolta, comporterà una spaventosa riduzione del numero di addetti della Polizia di Stato — essendo inimmaginabile nell'attuale situazione finanziaria un ulteriore aumento degli organici — proprio in un momento nel quale la domanda di sicurezza e di tutela da parte dei cittadini onesti rimane spesso senza valida risposta per inadeguata presenza delle Forze dell'ordine sul territorio.

(2-01005)

« Borghezio ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro.* — Per sapere:

se risponda a verità che alcune settimane fa l'amministrazione delegato delle Ferrovie dello Stato Giancarlo Cimoli abbia trascorso, al termine di un convegno internazionale sui trasporti, un *weekend* a Marrakech, ospite dell'albergo « Mamounia » di proprietà delle Reali Ferrovie Marocchine;

se risulti a carico di chi siano state le spese della trasferta, compreso il conto dell'albergo di Cimoli e della sua accompagnatrice;

se il *weekend* a Marrakech rientrava nei compiti istituzionali dell'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato oppure se quella trasferta era in forma privata. (3-02131)

GIANNATTASIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il Consiglio dei ministri nella seduta del 4 marzo 1998 ha nominato il maggior generale Beniamino Sensi, già direttore generale del personale ufficiali dell'esercito, a direttore generale del commissariato e dei servizi generali;

il tenente generale Sensi, proveniente dalle armi e non dai corpi logistici, ha trascorsi militari nell'Arma di cavalleria, nell'aviazione dell'esercito e, in servizio di Stato Maggiore nel settore del personale (stato, avanzamento ed impiego);

le tre forze armate (Esercito-Marina-Aeronautica) dispongono di valenti ufficiali generali dei rispettivi corpi di commissa-

riato, laureati e specializzati con *curriculum* professionale non certo inferiore ai colleghi d'Arma;

detti ufficiali generali dei corpi di commissariato non possono aspirare, non solo al grado di vertice (in funzione della legge sullo stato e avanzamento degli ufficiali) monopolizzato dalle armi combattenti, ma neppure ad incarichi funzionalmente gratificanti —:

quali siano i criteri che hanno portato alla nomina del tenente generale Beniamino Sensi, inesperto nel settore, a direttore generale della direzione di commissariato e dei servizi generali;

quali siano stati i demeriti dell'attuale direttore generale di commissariato che ha guidato con mano ferma ed efficiente una direzione generale tecnica e specializzata e se e quanto abbia influito, nella sua sostituzione, la sua non arrendevolezza ai criteri innovativi portati avanti dal professor Carlos Zaragoza;

perché dopo aver riconosciuto, per mezzo del suo capo di gabinetto generale Domenico Tria, la necessità di mantenere « specifiche figure professionali » delle forze armate nelle attività di competenza della direzione generale di commissariato e dei servizi generali, abbia poi assegnato detti incarichi a dirigenti civili (caso del I reparto). (3-02132)

GIANNATTASIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la ristrutturazione degli organi centrali del Ministero della difesa prevede soltanto che due direzioni generali (Persociv e Levadife) e due uffici centrali (Leggidife e Ispedife) siano retti da direttori generali civili;

nel Ministero della difesa esistono già sei direttori generali civili;

il Consiglio dei ministri, in data 4 marzo 1998, ha nominato altri tre direttori generali;

allo stato, il Ministero della difesa dispone di nove direttori generali a fronte di soli quattro enti che, secondo la predetta ristrutturazione, essi saranno chiamati a dirigere -:

quali siano i criteri seguiti per addi-
venire a tali nomine;

come saranno impiegati cinque diret-
tori generali esuberanti rispetto all'orga-
nico;

quali siano i costi di tali esuberi per
l'amministrazione della difesa;

per quale ragione, nella nomina dei
vertici militari - caso del generale Alberto
Zignani, nominato segretario generale della
difesa, e del generale Francesco Giuseppe
Cervoni, nominato Capo di Stato Maggiore
dell'Esercito, sostenne che la nomina era
legata all'età del promuovendo, essendo
poco funzionale nominare generali con po-
chi anni di servizio di fronte a loro, men-
tre, nella nomina dei direttori generali si è
seguito il criterio opposto (caso del dottor
Antonino Catalfamo che fra 14 mesi andrà
in quiescenza);

perché, in alcune direzioni generali
siano stati sostituiti alcuni direttori gene-
rali, che avevano svolto il loro servizio con
efficienza, e siano stati nominati nuovi
direttori generali alle soglie del raggiungi-
mento dei limiti d'età (generale C.A. An-
tonino Tambuzzo in quiescenza fra sei
mesi) o senza alcun precedente professiona-
le nello specifico settore (dottor Carlo
Lucidi e dottoressa Elisa Moretti Impera-
trice);

se non ritenga che tali nomine siano
in contrasto con i principi della ristruttu-
razione del comparto difesa basati sull'ef-
ficienza dell'amministrazione e sulla razi-
onalizzazione della spesa tanto sbandierati
dallo stesso Ministro interrogato e dal suo
consulente professor Carlos Zaragoza;

quali siano stati i vantaggi della ri-
duzione, da ventiquattro a dodici degli enti
centrali con relativi tagli organici.

(3-02133)

GNAGA. - *Ai Ministri dell'ambiente e
dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

da tempo, presso il comune di
Chianni (Pisa) in località « La Grillaia », è
operativa una discarica che è stata ed è
tuttora oggetto di numerose proteste da
parte di cittadini;

le vicende legate alla suddetta disca-
rica sono state oggetto anche di passate
interrogazioni alle quali è già stata data
una prima risposta;

lo scorso mese di agosto, a causa di
una evidente fuoriuscita di percolato dalla
discarica che causò anche un'interruzione
delle attività, la provincia di Pisa aveva
s subordinato la riapertura della stessa con
la presenza quotidiana di controllo e mo-
nitoraggio da parte di tecnici della Arpat;

il 6 marzo 1998, a Chianni, il respon-
sabile della suddetta agenzia, l'assessore
provinciale all'ambiente ed il sindaco
stesso, hanno dichiarato che il depuratore
era già stato costruito nonostante il fatto
che l'autorizzazione fosse stata concessa
solo due giorni prima (delibera n. 69) e con
la specifica che i tempi di realizzazione del
depuratore non sarebbero stati inferiori
alle quattro settimane;

in data 11 marzo 1998 lo stesso as-
sessore all'ambiente, in un'intervista al
quotidiano *La Nazione*, ipotizza un'irrego-
larità nei tempi di costruzione del depu-
ratore facendo quindi nascere un dubbio
sulla tempestività ed efficienza del con-
trollo che sarebbe stato effettuato da tutti
i soggetti in questione;

data l'evidente incoerenza di tale si-
tuazione e lo stato d'animo decisamente
preoccupato da parte della cittadinanza in
data 23 marzo è stato presentato un espo-
sto al questore di Pisa affinché intervenga,
fornendo chiarimenti ed ulteriori informa-
zioni;

a giudizio dell'interrogante è da rite-
nersi lesivo della dignità dei cittadini re-
sidenti in zona un atteggiamento del ge-
nere da parte delle istituzioni -:

se non considerino opportuno procedere ad ulteriori accertamenti per garantire la salute di tutti e la salvaguardia del territorio come intendano adoperarsi perché tale vicenda si concluda positivamente. (3-02134)

ALOI, VALENSISE e NAPOLI. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

è stato presentato nei giorni scorsi il *master plan* del porto di Gioia Tauro, elaborato dal comitato presieduto dal sottosegretario di Stato ai Trasporti;

il predetto piano contiene un palese errore materiale nella planimetria, ricomprendendo zone estranee all'area del porto, fino addirittura al cimitero di Gioia Tauro;

il *master plan* reca ulteriori incongruenze e contraddizioni, quale, in particolare, la discordanza tra lo spazio destinato al *transshipment* in legenda (pari a ulteriori 130 mila mq nella zona retrostante la banchina Enel, con estensione verso Est) e gli spazi ben più ampi presenti in planimetria;

le superfici destinate al *transshipment* ed allo stoccaggio sono di gran lunga esorbitanti rispetto alle stesse esigenze manifestate dall'attuale unico vettore operante nel porto;

le cennate sproporzioni rischierebbero di vanificare insediamenti industriali già programmati nell'area del porto per un totale di 280 nuovi posti di lavoro che saranno creati;

dalla planimetria presentata, emerge altresì l'ingiustificata modifica della localizzazione dell'interporto, con pericolo di vanificare l'insediamento di numerose piccole e medie imprese;

il terminal *multi-purpose* ed il *ro-ro* sarebbero stati localizzati a ridosso degli

uffici doganali, destando ulteriori perplessità in merito alla funzionalità dei servizi portuali —:

quali urgenti misure intendano assumere al fine di introdurre nel *master plan* del porto di Gioia Tauro i correttivi necessari a confermarne la vocazione di sviluppo omogeneo ed integrato del territorio circostante, prescindendo da un'esclusiva ed assorbente attenzione verso il *transshipment*. (3-02135)

ALOI e VALENSISE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il grave stato in cui versa la strada statale Jonica 106 nella provincia di Reggio Calabria;

tale arteria, per la sua pericolosità ed inadeguatezza, rappresenta un vero e proprio ostacolo allo sviluppo socioeconomico del relativo comprensorio, con il rischio di scoraggiare o rendere vana qualsiasi iniziativa nei settori produttivi a livello locale, contribuendo in maniera determinante a perpetuare l'isolamento culturale, l'emarginazione economica ed il proliferare delle attività criminali in vaste fasce di territorio;

i piani annuali del Governo in materia di lavori pubblici o interventi di *routine* non sono più sufficienti a risolvere il problema della strada statale 106 —:

se sia stato approntato il progetto di integrale rifacimento che l'Anas si era impegnata a presentare entro la fine dell'anno scorso;

se e quali risorse straordinarie, ed in quali tempi, il Governo intenda rendere disponibili per la realizzazione di un'opera non più procrastinabile, pena il definitivo degrado sociale ed economico di una terra già oltremodo penalizzata anche sul piano infrastrutturale. (3-02136)

OLIVIERI. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in data 6 marzo 1998 alla periferia di Magdeburgo in Sassonia (Germania), verso sera, veniva aggredito e barbaramente ucciso il cittadino italiano di Castelrotto (Alto Adige) Karl Heinz Gross;

la Kriminalpolizei esclude il movente della rapina dato che sono stati ritrovati i soldi, i documenti e gli accessori preziosi che la povera vittima portava con sé;

Karl Heinz Gross era a Magdeburgo perché accompagnava il gruppo *folk* del famosissimo complesso musicale «Kastelrucher Spatzen» che aveva tenuto nella citata città una manifestazione la serata antecedente e non aveva seguito il complesso, nel quale suona anche un fratello della vittima, perché si era trattenuto nella città al fine di far riparare un autofurgone che trasportava gli strumenti musicali;

a tutt'oggi le autorità inquirenti non hanno saputo fornire ai familiari della vittima alcuna logica spiegazione di quanto sia successo e quali siano i motivi della morte di Karl Heinz Gross. Tutto ciò crea sgomento nei familiari che hanno l'impressione che gli inquirenti non svolgano appieno la propria attività perché trattasi di cittadino non germanico; infatti non si capisce quale sia il muro di gomma che circonda il misterioso omicidio, con il legittimo dubbio che ciò non sia dovuto ad effettiva necessità investigative bensì a scarso interesse da parte dell'autorità giudiziaria germanica —:

se siano a conoscenza del grave fatto che ha visto la morte del nostro concittadino Karl Heinz Gross per fatti e circostanze a tutt'oggi oscure;

se il Ministro degli esteri abbia attivato le autorità di rappresentanza italiane in Germania, ed in particolare a Magdeburgo, al fine di conoscere e, se necessario, sollecitare le indagini dell'autorità giudiziaria tedesca, ed in modo particolare se si sia intervenuti presso il ministero dell'interno della Germania per la collaborazione che fatti di questa natura comportano;

se vi siano stati un raccordo ed un rapporto con la famiglia ed i parenti di Karl Heinz Gross al fine di dimostrare che il nostro Stato dovutamente supporta i nostri concittadini all'estero, soprattutto in presenza di tragedie come quella che ha colpito Karl Heinz Gross;

quali siano i provvedimenti che intendano assumere i Ministri interrogati, dato che dal giorno dell'omicidio ad oggi i familiari ancora nulla fanno e si ha l'impressione che l'autorità giudiziaria germanica non intraprenda, con la riconosciuta capacità investigativa che la contraddistingue, tutte le strade per acclarare la verità sull'omicidio di Karl Heinz Gross.

(3-02137)

BOVA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a Laureana di Borrello (Reggio Calabria) nella notte di domenica 22 marzo 1998, ignoti, facendo uso di liquido infiammabile, hanno dato fuoco ad una autovettura Alfa Romeo 164 di proprietà del Maresciallo D'Antoni, comandante la locale stazione dei carabinieri;

la vettura era parcheggiata a pochi passi dalla caserma presso la quale il maresciallo fruisce dell'alloggio di servizio;

si tratta dell'ultimo attacco, in ordine di tempo, ad uomini dell'Arma dei carabinieri che operano nella provincia di Reggio Calabria;

il grave atto è conseguenza della recrudescenza criminale mafiosa in provincia di Reggio Calabria e si colloca in un quadro di crescente attacco alle istituzioni ed amministratori di comunali della provincia di Reggio —:

quali urgenti provvedimenti intenda assumere perché siano identificati ed assicurati alla giustizia i responsabili del vile attentato intimidatorio perpetrato nei confronti del maresciallo D'Antoni, e per stroncare la spirale di criminale violenza che punta a mettere in discussione le basi stesse della convivenza nella civile città di

Laureana di Borrello e nel resto della provincia di Reggio Calabria. (3-02138)

MANCUSO, BERGAMO, GIOVANARDI, BIONDI, SAVELLI, SAPONARA, DONATO BRUNO, GARRA, MAIOLO, CALDERISI, DIVELLA, COLOMBINI, D'IPPOLITO, BAIAMONTE, MARZANO e MAMMOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *la Repubblica* del 20 febbraio 1998 ha denunciato l'evidente rischio di nullità per centinaia di indagini in corso presso la procura circondariale di Roma, dovuto al fatto che in tale ufficio continua ad esercitare le funzioni di procuratore della Repubblica il dottor Consolato Labate, il decreto della cui nomina risulta sia stato « sospeso » dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sin dal 2 dicembre 1997;

sullo stesso giornale è riportato, tra virgolette, il « pensiero » in materia del presidente della commissione Uffici direttivi del CSM, dottor Paolo Fiore, che è del seguente tenore: « È chiaro che è il Consiglio a nominare ed è lo stesso Consiglio a sollevare da un incarico. Il giudice amministrativo può annullare una nomina, ma questo non basta a far decadere qualcuno. È necessario, infatti, un giudizio di esecuzione »;

contrariamente a quanto da costui così asserito in tale suo « pensiero », sta di fatto invece che il Tar del Lazio (sezionr 1, ordinanza n. 209 del 25 gennaio 1995), decidendo sull'identico caso del ricorso proposto dal magistrato dottor Benito Vergari e nell'annullare la nomina conferita dal CSM al controinteressato dottor Francesco Cortigiani, stante il rifiuto all'adempimento di questi nonché l'inottemperanza dell'amministrazione (CSM e Ministro), nominò, per l'esecuzione del giudicato favorevole al Vergari, un commissario *ad acta*: e si trattava dell'ufficio di presidente del tribunale di Catania;

inoltre, la Corte costituzionale, nel giudizio per conflitto di attribuzioni sollevato dal CSM proprio in riferimento alla menzionata ordinanza del Tar, ebbe a stabilire i seguenti principi: a) « tutti i soggetti di diritto, ivi compresi gli organi di rilevanza costituzionale (leggi CSM), sono egualmente tenuti al rispetto della legge »; b) « il potere dell'Amministrazione merita tutela solo sul presupposto della legittimità del suo esercizio demandando agli organi di giustizia il potere di sindacato »; c) « nonostante il provvedimento di sospensione adottato dal Tar Lazio sia autoesecutivo e immediatamente efficace *ex lege*, risulta che il magistrato (in quel caso, Vergari), la cui nomina è stata sospesa, ha continuato a esercitare le relative funzioni, indiscutibilmente *sine titulo*, fino a che un esplicito provvedimento adottato da un commissario *ad acta*, non lo ha sollevato dall'incarico »;

da tutto quanto sopra si deduce, in conformità peraltro ai principi consolidati di diritto, che, nel presente caso, il dottor Labate, una volta intervenuta la sospensione (a lui già notificata) della sua nomina, non ha nessun titolo per continuare ad esercitare le funzioni di procuratore della Repubblica circondariale di Roma;

l'illegittima e illecita occupazione e usurpazione di tale ufficio, poste in essere e stabilizzate dal dottor Labate e consentite e/o favorite dal CSM e dal Ministro di grazia e giustizia, integrano una condotta antiggiuridica concorsuale a carattere criminoso: tant'è vero che, in casi del genere, il Consiglio di Stato usa disporre la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica — cfr. ordinanza, sezione IV, n. 923/97 del 13 maggio 1997 —; e tant'è vero che la Corte di cassazione (v. sentenza, VI sezione, n. 1133 del 10 ottobre 1984) ha dettato, in materia, il seguente principio: « la fattispecie legale prevista dal comma secondo dell'articolo 347 del codice penale equipara all'usurpazione delle funzioni pubbliche il pubblico ufficiale che continua nell'esercizio di quello da lui svolto nonostante il provvedimento a seguito del quale esse cessano o sono so-

spese. La condotta punita, che prescinde da ogni questione circa l'investitura dell'ufficio e anzi la presuppone, consiste solo in una prosecuzione nello svolgimento delle funzioni dopo che esse siano cessate o sospese per un provvedimento notificato al pubblico ufficiale, restando irrilevanti i motivi per i quali il funzionario ritenga di non dovere prestare osservanza all'atto portato a sua conoscenza nelle forme di legge » -:

quali siano le valutazioni sulla grave situazione di illegalità sopra evidenziata, nonché le iniziative che intendano promuovere onde rimuoverla. (3-02139)

BOVA, OLIVO, OLIVERIO e GAETANI.
- Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:

nella notte di domenica 22 marzo 1998, ignoti sono penetrati all'interno del palazzo municipale di Rosarno (Reggio Calabria) devastando l'ufficio del sindaco, onorevole Giuseppe Lavorato, e altri locali del municipio dove sono sistemati gli uffici comunali;

gli ignoti autori del criminale atto terroristico hanno distrutto documenti, faldoni contenenti incartamenti di pratiche trattate direttamente dal sindaco e i quadri sistemati alle pareti;

gli ignoti criminali hanno lasciato affisso un biglietto firmato « mafia » con la scritta rivolta al sindaco: « tu sarai il primo a morire »;

il sindaco è impegnato, insieme alla sua amministrazione, in una iniziativa volta alla promozione civile della città di Rosarno e ad affermare il ripristino della legalità nella gestione della cosa pubblica;

nei mesi scorsi, altri attentati hanno riguardato pubbliche amministrazioni ed operatori economici di numerosi comuni della provincia di Reggio Calabria;

detti episodi sono da inquadrarsi in una chiara ripresa di iniziativa della criminalità organizzata, tesa ad affermare il

controllo del territorio attraverso il terrore ed il tentativo di intimidazione degli amministratori impegnati nella corretta e trasparente gestione della cosa pubblica -:

quali urgenti iniziative intenda assumere per:

assicurare alla giustizia gli autori del criminale attacco al municipio di Rosarno;

garantire al sindaco la sicurezza e la protezione personale;

riportare un clima di serena e civile convivenza a Rosarno. (3-02140)

GAMBALE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che:

Vincenzo De Muro, ex sottufficiale dei carabinieri di Somma Vesuviana (Napoli) fondò, nel 1995, una società d'investigazione privata. Dopo poco tempo, per problemi di liquidità, fu costretto a chiedere un prestito di circa tre milioni;

caduto in un giro di usurai, il debito divenne presto di 50 milioni, ma egli denunciò i suoi estorsori, tra cui un funzionario del comune, ed essi, nell'ottobre 1996, furono rinviati a giudizio;

tuttavia, da allora, il De Muro ha dovuto chiudere la sua agenzia e ha perso il posto di guardiano di uno stabile in Napoli presso il quale era stato assunto nel febbraio 1997, perché la proprietaria avrebbe avuto timore di ritorsioni;

la famiglia e gli amici lo evitano per timore di ritorsioni: minacce ed aggressioni si fanno sempre più frequenti;

appare inspiegabile come lo Stato possa avere, di fatto, abbandonato un cittadino che, quando denunciò i suoi estorsori, venne indicato dall'autorevole *New York Times* come esempio per battere la cultura dell'omertà e « Uomo coraggio »;

attualmente il De Muro e la sua giovane moglie sono ridotti alla fame e vivono

in casa senza telefono, gas e riscaldamento. Per il loro caso hanno rivolto un appello alle autorità l'Associazione nazionale vittime dell'usura e il Coordinamento per i diritti dei cittadini -:

quali misure urgenti ritengano di adottare per garantire l'incolumità fisica e la sicurezza del De Muro e di sua moglie, e quale sostegno sia possibile apprestare nei confronti di un cittadino onesto che ha trovato il coraggio di denunciare i propri estorsori e che sta pagando un prezzo che lo Stato non può consentire per il suo alto senso civico. (3-02141)

DANIELI. - *Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

Dino Frisullo, pacifista italiano dell'associazione Senza Confine, fermato il 21 marzo 1998 assieme ad altri pacifisti italiani nel corso di una manifestazione nella città di Diyarbakir nel Kurdistan turco, si trova ancora nelle carceri turche con un'incriminazione per « istigazione alla violenza »;

tutte le testimonianze concordano sulla natura pacifica della manifestazione e sull'arbitrarietà dell'aggressione poliziesca e dei successivi pestaggi; risultano essere state fermate almeno duecento persone;

il clima di intimidazione nei confronti della delegazione italiana, della quale fanno parte anche due deputati al Parlamento, è proseguito nei giorni successivi, con perquisizioni e sequestri di passaporti, sino al decreto di espulsione *de facto*, firmato la mattina del 24 marzo dal Governatore della regione del sud-est curdo, nella quale vige lo stato di emergenza ormai da 11 anni -:

quali provvedimenti si intendano prendere per garantire un adeguato trattamento ed una rapida scarcerazione del Frisullo;

se non ritenga opportuno riconsiderare la posizione italiana in merito alla

richiesta della Turchia di aderire all'Unione europea, in considerazione della scarsissima affidabilità del Governo turco in materia di diritti umani e civili;

quali ulteriori passi intenda compiere l'Italia per consentire l'avvio di un negoziato internazionale con l'obiettivo di pacificare una regione in stato di guerra sin dai primi anni del '90. (3-02142)

MANCUSO, SAVELLI, SAPONARA, DONATO BRUNO, GARRA, MAIOLO, CALDERISI, DIVELLA, COLOMBINI, MARZANO, MAMMOLA, BERGAMO, GIOVANARDI, BIONDI e TRANTINO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

l'interrogante primo firmatario ebbe, con altri, a richiedere, con interrogazione n. 3-01331 del 3 luglio 1997, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia, risposta orale in merito alle gravi e documentate violazioni di legge costituite dagli enormi e sistematici ritardi nel deposito delle sentenze da parte del dottor Marco Pivetti con riferimento al tempo in cui questi esercitava funzioni di pretore del lavoro a Roma;

la risposta al riguardo, fornita dal Ministro, attraverso l'intervento in Aula del Sottosegretario di Stato Ayala in data 14 gennaio 1998, fu contestata dagli interroganti in sede di replica come documentalmente contraria al vero;

a conferma del carattere non veritiero della risposta, sta di fatto che il dottor Pivetti, sempre nella funzione di magistrato della pretura del lavoro di Roma cioè ancora antecedentemente alla sua attuale funzione di componente del CSM, risulta che abbia depositato - oltre quelle già indicate nella precedente interrogazione - un ulteriore enorme numero di sentenze (in materia di per sé urgente qual è quella del lavoro) egualmente fuori termini, come esemplificato dalla seguente mastodontica nuova elencazione (qui esposta nella stessa consentita maniera della

precedente interrogazione omologa evidenziando il numero R.G., la data dell'udienza decisoria, la data del deposito della sentenza e il ritardo in giorni nel deposito:

n. 62116/87 02/07/87 - 21/05/88: giorni
324; n. 62773/87 28/09/87 - 21/05/88: giorni
236; n. 69079/87 24/02/88 - 25/06/88: giorni
122; n. 70756/87 15/02/88 - 26/06/88: giorni
131; n. 67184/87 15/02/88 - 25/06/88: giorni
131; n. 70759/87 22/02/88 - 25/06/88: giorni
124; n. 78108/87 15/02/88 - 25/06/88: giorni
131; n. 64785/86 09/02/88 - 25/06/88: giorni
137; n. 64129/87 13/01/88 - 25/06/88: giorni
164; n. 65043/87 12/01/88 - 25/06/88: giorni
165; n. 68177/86 22/02/88 - 25/05/88: giorni
124; n. 65111/87 26/01/88 - 25/06/88: giorni
151; n. 67940/87 26/01/88 - 25/06/88: giorni
151; n. 67941/87 26/01/88 - 25/06/88: giorni
151; n. 67427/86 22/02/88 - 25/06/88: giorni
124; n. 74559/86 22/02/88 - 25/06/88: giorni
124; n. 65864/87 22/02/88 - 25/06/88: giorni
124; n. 72600/86 02/02/88 - 25/06/88: giorni
124; n. 62772/87 22/02/88 - 25/06/88: giorni
124; n. 61542/87 27/01/88 - 21/12/88: giorni
329; n. 64142/87 11/07/88 - 27/12/88: giorni
169; n. 76820/87 11/07/88 - 27/12/88: giorni
169; n. 60812/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni
169; n. 67925/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni
169; n. 60811/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni
169; n. 74522/87 04/07/88 - 27/12/88: giorni
176; n. 74523/87 04/07/88 - 27/12/88: giorni
176; n. 68601/87 04/07/88 - 27/12/88: giorni
176; n. 60887/87 11/07/88 - 27/12/88: giorni
169; n. 70164/87 27/06/88 - 27/12/88: giorni
183; n. 76816/87 05/10/88 - 29/03/89: giorni
177; n. 70043/86 26/09/88 - 05/06/90: giorni
617; n. 68599/87 21/12/88 - 05/06/90: giorni
531; n. 76218/87 05/12/88 - 05/06/90: giorni
547; n. 68283/88 27/02/89 - 05/06/90: giorni
463; n. 64395/88 27/02/89 - 05/06/90: giorni
463; n. 73281/87 06/02/89 - 05/06/90: giorni
484; n. 61468/87 21/02/89 - 27/11/90: giorni
644; n. 77645/88 01/03/89 - 27/11/90: giorni
636; n. 80268/87 21/02/89 - 27/11/90: giorni
644; n. 62302/87 24/06/87 - 23/02/88: giorni
244; n. 74461/87 22/12/87 - 11/05/88: giorni
141; n. 61048/87 23/11/87 - 16/05/88: giorni
175; n. 66497/87 12/01/88 - 16/05/88: giorni
125; n. 67032/86 07/12/88 - 16/05/88: giorni
161; n. 69858/87 28/10/87 - 21/05/88: giorni
206; n. 63126/86 03/02/88 - 15/06/88: giorni
133; n. 63111/86 19/01/88 - 21/07/88: giorni

184; n. 74549/86 10/12/87 - 15/09/88: giorni
280; n. 62774/87 26/01/88 - 15/09/88: giorni
233; n. 64341/86 10/12/87 - 27/09/88: giorni
292; n. 80967/87 06/07/88 - 09/11/88: giorni
126; n. 63319/84 26/01/88 - 24/11/88: giorni
303; n. 61671/86 23/06/87 - 06/12/88: giorni
531; n. 76748/87 14/07/88 - 28/11/88: giorni
137; n. 71884/87 22/02/88 - 23/12/88: giorni
305; n. 65850/87 31/03/88 - 21/12/88: giorni
265; n. 67030/87 19/01/88 - 21/12/88: giorni
336; n. 65470/88 13/07/88 - 21/12/88: giorni
161; n. 75087/87 14/06/88 - 17/12/88: giorni
186; n. 74022/84 24/05/88 - 17/12/88: giorni
207; n. 69563/87 15/07/88 - 17/12/88: giorni
155; n. 76905/87 25/05/88 - 17/12/88: giorni
206; n. 68461/87 03/02/88 - 22/12/88: giorni
323; n. 68642/87 03/02/88 - 22/12/88: giorni
323; n. 79344/87 11/07/88 - 27/12/88: giorni
169; n. 64086/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni
169; n. 64085/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni
169; n. 80316/87 11/07/88 - 27/12/88: giorni
169; n. 74664/87 28/06/88 - 27/12/88: giorni
182; n. 74710/87 28/06/88 - 27/12/88: giorni
182; n. 71053/87 27/01/88 - 21/12/88: giorni
329; n. 67332/87 02/02/88 - 27/12/88: giorni
329; n. 79212/87 12/04/88 - 27/12/88: giorni
259; n. 78219/87 13/04/88 - 27/12/88: giorni
258; n. 79103/87 10/02/88 - 27/12/88: giorni
321; n. 79374/87 04/05/88 - 27/12/88: giorni
237; n. 72900/87 29/02/88 - 27/12/88: giorni
302; n. 63191/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni
169; n. 74749/87 28/06/88 - 27/12/88: giorni
182; n. 68241/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni
169; n. 76668/87 11/07/87 - 27/12/88: giorni
169; n. 68585/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni
169; n. 77107/87 11/07/88 - 27/12/88: giorni
169; n. 72903/87 04/05/88 - 27/12/88: giorni
207; n. 76849/87 28/06/88 - 27/12/88: giorni
182; n. 77546/87 28/06/88 - 27/12/88: giorni
182; n. 90170/88 03/05/88 - 27/12/88: giorni
238; n. 72481/87 28/06/88 - 27/12/88: giorni
182; n. 66722/87 18/05/88 - 27/12/88: giorni
223; n. 68240/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni
169; n. 69028/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni
169; n. 60581/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni
169; n. 69755/87 05/07/88 - 24/01/89: giorni
203; n. 69284/86 15/06/88 - 24/01/89: giorni
223; n. 60264/87 28/06/88 - 17/01/89: giorni
203; n. 71750/87 05/07/88 - 06/02/89: giorni
216; n. 71271/87 14/07/88 - 06/02/89: giorni
207; n. 74820/84 07/10/87 - 14/02/89: giorni
495; n. 60386/88 26/07/88 - 14/02/89: giorni

203; n. 60229/88 12/10/88 - 14/03/89: giorni
 154; n. 63218/87 12/07/88 - 23/02/89: giorni
 253; n. 60000/88 01/03/89 - 04/07/89: giorni
 125; n. 68400/87 04/10/88 - 05/10/89: giorni
 366; n. 66735/86 09/01/89 - 07/11/89: giorni
 302; n. 66736/86 09/01/89 - 07/11/89: giorni
 302; n. 70849/88 30/11/88 - 05/06/90: giorni
 552; n. 92733/85 30/11/88 - 05/06/90: giorni
 552; n. 67843/88 21/12/88 - 05/06/90: giorni
 531; n. 73467/88 29/11/88 - 05/06/90: giorni
 553; n. 83930/88 27/02/89 - 05/06/90: giorni
 463; n. 62325/88 10/01/89 - 14/06/90: giorni
 520; n. 91169/88 14/12/88 - 09/11/90: giorni
 695; n. 74298/87 25/05/88 - 09/11/90: giorni
 898; n. 68347/88 21/02/89 - 09/11/90: giorni
 626; n. 80013/87 11/07/88 - 27/11/90: giorni
 869; n. 75767/87 16/05/88 - 27/11/90: giorni
 925; n. 61309/88 26/07/88 - 27/11/90: giorni
 854; n. 66354/88 11/07/88 - 27/11/90: giorni
 869; n. 66931/88 14/03/89 - 27/11/90: giorni
 623; n. 93134/87 07/12/88 - 07/01/91: giorni
 761; n. 62734/88 26/07/88 - 07/01/91: giorni
 530; n. 67234/88 26/07/88 - 07/01/91: giorni
 530; n. 61309/88 26/07/88 - 07/01/91: giorni
 530; n. 67892/88 26/07/88 - 07/01/91: giorni
 530; n. 91317/85 28/10/87 - 21/05/88: giorni
 206; n. 95075/87 14/10/87 - 21/05/88: giorni
 220; n. 92712/87 21/03/88 - 21/12/88: giorni
 275; n. 63920/87 24/02/88 - 22/12/88: giorni
 302; n. 74964/87 21/03/88 - 22/12/88: giorni
 276; n. 77302/87 31/03/88 - 22/12/88: giorni
 266; n. 61183/86 24/05/88 - 27/12/88: giorni
 217; n. 91448/87 23/02/88 - 27/12/88: giorni
 308; n. 94491/87 13/04/88 - 27/12/88: giorni
 258; n. 62053/87 19/01/88 - 27/12/88: giorni
 343; n. 93598/83 29/02/88 - 24/01/89: giorni
 330; n. 91665/87 28/06/88 - 24/01/89: giorni
 210; n. 61457/87 10/05/88 - 27/03/90: giorni
 686; n. 74118/87 10/05/88 - 27/03/90: giorni
 686; n. 74114/87 10/05/88 - 27/03/90: giorni
 686; n. 92076/86 21/12/88 - 05/06/90: giorni
 531; n. 61996/87 28/11/88 - 05/06/90: giorni
 554; n. 94662/87 07/12/88 - 05/06/90: giorni
 545;

per far credere nella pretesa « labo-
 riosità » del dottor Marco Pivetti e presen-
 tarlo addirittura come esempio positivo in
 questo campo, il Sottosegretario Ayala,
 sempre nella sua risposta del 14 gennaio
 1998, arrivò all'eccesso di comparare ar-
 tatamente il lavoro di altri magistrati del
 ramo lavoristico, non citati peraltro nella

interrogazione, con quello dello stesso Pi-
 vetti scorporandolo però da quello costi-
 tuito dagli enormi casi denunciati nella
 interrogazione;

compiuta tale favoritistica e infondata
 operazione illusionistica, il Sottosegretario
 Ayala si è ben guardato, tuttavia, dal com-
 piere la ben più pertinente comparazione
 con il caso segnalato nell'interrogazione
 predetta: cioè quello della dottoressa Rosa
 Santaniello, magistrato della Corte d'ap-
 pello di Milano, a suo tempo colpita dalla
 sanzione della sospensione dalle funzioni e
 dallo stipendio da parte della Sezione di-
 sciplinare del Consiglio superiore della ma-
 gistratura, per non aver osservato, assai
 meno sistematicamente e gravemente del
 dottor Pivetti, il termine di legge per il
 deposito delle motivazioni delle sentenze;

comunque, le ulteriori indicazioni dei
 ritardi nel deposito di innumerevoli sen-
 tenze da parte dello stesso Pivetti, fornite
 nel presente documento ispettivo, smenti-
 sce la compiacente e inesatta risposta alla
 precedente interrogazione e, al tempo
 stesso, rafforza l'esigenza di una presa di
 posizione del Ministro a riguardo del si-
 stematico comportamento *contra legem* del
 pretore in parola —:

se per i riferiti comportamenti risul-
 tanti dagli atti dell'Ufficio e dalle ispezioni
 ministeriali il dottor Pivetti sia stato sot-
 toposto o meno a procedimento discipli-
 nare;

nella ipotesi affermativa, quale siano
 stati la data, il contenuto e la motivazione
 delle relative decisioni;

nella ipotesi negativa, le ragioni di
 una tale inammissibile indulgenza ed esen-
 zione nei confronti del magistrato anzi-
 detto;

ancora, se lo stesso Ministro di grazia
 e giustizia si senta di confermare o di rive-
 dere o di smentire, anche alla luce delle
 ulteriori risultanze di cui sopra, la valuta-
 zione palesemente non veritiera e incon-
 grua, da lui stesso, tramite il Sottosegreta-
 rio Ayala fornita in precedenza, e compor-
 tante la inattendibile e smentita conclu-

sione liberatoria (e persino elogiativa) circa la condotta del dottor Pivetti indicata nella presente interrogazione. (3-02143)

GASPARRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione comunale di Catanzaro è riuscita, dopo anni di inerzia e di immobilismo delle precedenti amministrazioni, a sbloccare i lavori di costruzione del complesso monumentale del Teatro Politeama con annesso parcheggio;

il commissario straordinario, l'Avvocato dello Stato Aldo Stiglieno Messuti, nominato dal Governo per risolvere la situazione, ha rimosso gli ostacoli di diversa natura che impedivano la ripresa dei lavori;

il commissario straordinario, oltre a risolvere i problemi per cui era stato nominato, ha chiesto alla cassa depositi e prestiti la necessaria proroga della scadenza della convenzione Agensud-comune di Catanzaro n. 96/1990 del 31 maggio 1991, per altri ventiquattro mesi;

il suddetto organo non ha incontrato obiezioni alla richiesta del commissario straordinario ed ha informato della richiesta medesima i ministeri competenti dei lavori pubblici e del bilancio;

da parte sua, il ministero dei lavori pubblici non ha sollevato alcun tipo di obiezione mentre il ministero del bilancio ha in un primo momento chiesto lumi e chiarimenti sul perché i lavori erano stati in precedenza bloccati;

sempre il ministero del bilancio, dopo aver ricevuto tutte le delucidazioni richieste sul caso, ha ufficialmente informato che la proroga richiesta dal commissario straordinario potrà essere accordata solo se il Cipe darà il suo parere positivo e compatibilmente con le esigenze del ministero di reperire fondi per « l'entrata dell'Italia in Europa »;

l'eventuale decisione del ministero del bilancio sul caso, comporterebbe tempi lunghi e la sua apparente contrarietà alla proroga è incompatibile con il decreto « sbloccacantieri » secondo il quale la ripresa dei lavori dovrebbe verificarsi immediatamente;

la mancata ripresa dei lavori alla fine comporterebbe la demolizione di quanto già costruito, arrecando notevoli danni economici per le casse comunali —:

quali provvedimenti intenda assumere per sollecitare la massima attenzione, fino ad oggi mancata, da parte dei ministeri competenti, su problematiche territoriali di questa entità che investono lo sviluppo urbanistico della città di Catanzaro per mezzo della realizzazione di opere fondamentali ad uso della collettività. (3-02144)

GUIDI. — *Al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

il minore Samuele Pletikovic, nato a Roma 4 anni fa dalla signora Dubraska Pletikovic, oggi detenuta per il tentato omicidio del figlio minore di dieci mesi, Simone, il quale aveva già subito diversi maltrattamenti, era stato affidato da circa due anni alle amorevoli cure della signora Paola Caggiano;

il bambino inizialmente soffriva di gravi disturbi comportamentali che gli impedivano di socializzare con i coetanei nonché di avere un rapporto con gli adulti. Dopo un lungo e paziente lavoro teso a rassicurarli, Samuele è diventato un bambino dolce, affidabile e socievole;

dopo il tentativo di omicidio del piccolo Simone, il tribunale dei minori di Roma ha decretato l'adottabilità dei due fratellini, e ha delegato alla provincia il compito di valutare la situazione e disporre di conseguenza; la provincia ha disposto tempestivamente il ricovero di entrambi i bambini in istituto, nonostante l'affidataria di Samuele si fosse dichiarata

disponibile ad accogliere sia Samuele che Simone sino al momento dell'adozione congiunta prevista dal tribunale —:

malgrado la disponibilità della signora Caggiano, si è preferito apportare un trauma al bambino più grande ricoverandolo in istituto, decisione dovuta al parere di un'assistente sociale, la dottoressa Maria Teresa Cincione, e nonostante i vari assessorati provinciali e comunali interessati avessero dimostrato cortesia e comprensione al caso di Samuele;

in attesa dell'adozione, si è ritenuto di dover infliggere un nuovo trauma al piccolo che risulta nuovamente affetto da disturbi comportamentali e che, presumibilmente, collegherà questo suo nuovo stato al fratellino, non rendendo certo facile il nuovo rapporto;

alcune analisi cliniche previste per il bambino prima del ricovero e per le quali era stato preso un appuntamento dall'affidataria ancora oggi non sono state effettuate;

non sono state tenute in nessun conto le considerazioni dell'affidataria che da ben 21 anni è stata altresì investita dalle istituzioni di un compito delicatissimo quale quello dell'affido, per il quale evidentemente era stata giudicata idonea, delegando al solo, legittimo ma discutibile, parere di un'assistente sociale la decisione sul futuro di un minore pur avendolo visto solo una volta e che a quattro anni è già tanto provato dalle disavventure della vita —:

quali siano i motivi che hanno spinto i servizi sociali ad operare tale scelta;

se e quali iniziative sia possibile mettere in atto per far sì che possano essere rimosse le cause che hanno indotto il servizio sociale a richiedere al tribunale dei minori di decretare il provvedimento di istituzionalizzazione; ripristinando l'affido per i due ragazzi, in attesa dell'adozione per la quale inoltre ha già dato la sua disponibilità la sorella dell'affidataria, pur se residente in un'altra regione. (3-02145)

OLIVIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 7 della Convenzione di Londra sullo statuto delle forze armate del 19 giugno 1951 fornisce i criteri per stabilire a quale Stato debba essere attribuita la giurisdizione per gli atti compiuti ad opera di membri delle forze armate Nato sul territorio di uno Stato aderente al trattato di Washington dell'Atlantico del Nord;

tale norma prospetta l'attribuzione della giurisdizione, anche con riferimento al disastro del Cermis in Trentino del 3 febbraio 1998 che ha causato la distruzione della funivia del Cermis con la morte di venti persone ad opera di un aeromobile militare degli Stati Uniti. A tal proposito si prospetta la seguente soluzione:

1) l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione di Londra stabilisce che «le autorità dello Stato di origine hanno il diritto di esercitare sul territorio dello Stato di soggiorno i poteri di giurisdizione penale e disciplinare che è a loro conferita dalla legislazione dello Stato di origine su tutte le persone soggette alla legge militare di questo Stato». Come si nota, l'attribuzione di giurisdizione esclusiva dello Stato di origine non si fonda sui fatti commessi dalle persone indicate bensì opera su di un piano completamente differente: ha l'esclusiva funzione di riconoscere a un paese straniero (lo Stato di origine) il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul territorio di un altro paese (lo Stato di soggiorno), con riferimento ad una determinata categoria di soggetti (le persone assoggettate alla legge militare dello Stato di origine). Inoltre non specifica in quali casi ciò sia possibile.

Anche la lettera b) del paragrafo 1 dello stesso articolo ribadisce il principio di territorialità come fondamento per l'esercizio della giurisdizione da parte di un paese (lo Stato di soggiorno) nei confronti di uno straniero componente di una forza armata del patto atlantico, o di un componente civile, di loro congiunti e figli al seguito,

che abbiano commesso sul territorio dello Stato di soggiorno una violazione punita dalle leggi di quest'ultimo.

Trattasi di disposizioni di carattere generale che forniscono una regola in ordine all'esercizio della giurisdizione da parte dell'uno o dell'altro Stato, ma che nulla dicono circa l'oggetto della giurisdizione stessa.

Ai paragrafi 2 e 3 possiamo rinvenire la specificazione delle sopra richiamate espressioni. In tale contesto si chiarisce rispetto a quali reati si configuri il diritto dell'uno o dell'altro Stato a esercitare la giurisdizione esclusiva e, in caso di giurisdizione concorrente, quali siano le regole di priorità.

L'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) della Convenzione prevede la « giurisdizione esclusiva » delle autorità militari dello Stato d'origine sulle « persone sottoposte alle leggi militari di tale Stato, per quel che concerne i reati puniti dalla legislazione dello Stato d'origine, e in particolare i reati che attengono alla sicurezza di tale Stato ma che non sono soggetti alla legislazione dello Stato di soggiorno ».

Allo stato sembra di facile argomentazione escludere, quindi, la giurisdizione esclusiva degli Stati Uniti per i fatti del Cermis perché questi sono sicuramente sanzionati dalla legge italiana;

2) il concetto stesso di giurisdizione concorrente presuppone necessariamente che entrambe le legislazioni interessate prevedano il fatto come reato. Se una delle legislazioni non contenesse una tale previsione non potrebbe parlarsi di « concorrenza tra le giurisdizioni ». Se si valutano i fatti del Cermis alla luce di questo presupposto ne consegue che:

a) l'autorità giudiziaria italiana ha contestato nella fattispecie anche il reato di cui all'articolo 432 del codice penale, norma in base alla quale « chiunque pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria è punito con la reclusione da uno a cinque anni », la reclusione è da tre a dieci anni se dal fatto deriva un disastro. Nel codice penale federale degli Stati Uniti una

disposizione analoga a quella di cui all'articolo 432 del codice penale italiano non è rinvenibile. Manca il presupposto di una doppia incriminazione in ordine a tale fatto; non è possibile ritenere che si versi in ipotesi di « concorrenza delle giurisdizioni »;

b) chi obietta a queste conclusioni che la condizione della duplice incriminazione sarebbe soddisfatta perché i fatti in oggetto risulterebbero comunque puniti dalla legge degli Stati Uniti, sia pure sotto diverso *nomen iuris* non coglie nel segno. Infatti, l'attribuzione della giurisdizione alle autorità militari degli Stati Uniti lascerebbe totalmente privo di tutela un interesse primario dello Stato italiano consistente nella sicurezza pubblica direttamente sottesa alla tutela della sicurezza dei pubblici trasporti.

L'argomentazione svolta apparirà ancor più evidente se si pone mente al fatto che, qualunque sia il tipo di illecito per il quale gli Stati Uniti decidano di procedere, esso troverebbe nella legge italiana una previsione corrispondente, eppure da ritenere del tutto inconferente rispetto al fatto alla luce dei principi propri del nostro sistema ordinamentale. La fattispecie penale applicabile in Italia è quella di cui all'articolo 432 del codice penale e ciò perché questa è speciale rispetto alle altre che in astratto pur avrebbero potuto essere contestate. Si ricorda che l'articolo 432 del codice penale rispetto alle altre fattispecie penali contestabili presenta un *quid pluris* che le altre non tutelano e che soprattutto, per quel che qui rileva, la giurisdizione degli Stati Uniti non saprebbe e non potrebbe tutelare proprio in ragione della mancanza di fattispecie incriminatrici adeguate. L'assenza di una giurisdizione esclusiva statunitense e la non configurabilità di un'ipotesi di giurisdizione concorrente in mancanza di una incriminazione corrispondente nel sistema penale degli Stati Uniti evidenzia ulteriormente che nella fattispecie la giurisdizione esclusiva deve essere attribuita al nostro Paese;

3) formuliamo per ipotesi la configurabilità di una giurisdizione concorrente

e verifichiamo se, con riferimento alla Convenzione di Londra, si possa attribuire la priorità alla giurisdizione degli Stati Uniti.

A tal proposito viene in considerazione l'articolo 7, paragrafo 3, lettera a) ii) della Convenzione di Londra: « Nei casi di giurisdizione concorrente, sono applicabili le regole seguenti:

a) le autorità militari dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare con priorità la loro giurisdizione sul membro di una forza o su di un civile per quel che concerne:

ii) le infrazioni risultanti da ogni atto o negligenza compiuti nell'esecuzione del servizio ».

Questa disposizione non può essere letta che in base alla *ratio* ad essa sottesa, deducibile sia dallo specifico contesto pattizio sia dal diritto e in base alla prassi internazionale, nonché in relazione ai limiti intrinseci di legittimità, individuati sulla base di un giudizio a conformità di costituzione.

Nei casi in cui le norme della Convenzione di Londra [in particolare l'articolo 7 paragrafi 2, lettera a), e 3, lettera a) i)] in deroga al principio di territorialità, sottraggono alla giurisdizione dello Stato di soggiorno fatti commessi sul suo territorio, le eccezioni previste sono tutte legittimate dalla presenza di interessi confliggenti, ritenuti prevalenti rispetto all'applicazione dei normali criteri di attribuzione della giurisdizione.

Se così non fosse, le disposizioni convenzionali si porrebbero in contrasto con l'articolo 25, primo comma, della Costituzione, secondo cui « nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge »;

e ciò non perché il testo pattizio, regolarmente adattato al diritto interno, non sia in grado, sotto il profilo tecnico, di precostituire legittimamente un giudice naturale individuandolo, in casi specifici, nel giudice di un altro paese, ma sotto il profilo dei contenuti.

Proprio il fatto che i criteri di individuazione della giurisdizione sono collegati a un principio costituzionale non permette

l'introduzione di una soluzione derogatoria frutto di contingente opportunismo politico, ma impone la rispondenza della deroga a un giudizio di bilanciamento tra interessi contrapposti di uguale rango, risolto a favore dell'interesse preponderante.

Si potrebbe ritenere che a configurare un interesse contrapposto prevalente assurga il consenso che, ex articolo 11, la Costituzione italiana dà « in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni », il che è sostenibile e ragionevole, ma non può certamente valere incondizionatamente e sicuramente non nel caso di specie.

La possibilità di consentire ad una limitazione di sovranità non può, difatti, assolutamente equivalere a un mandato in bianco nella disciplina dei rapporti internazionali e legittimare scelte arbitrarie delle determinazioni delle condizioni alle quali l'Italia limita la sua sovranità, abdicando alla giurisdizione.

Si tratta del resto di quella stessa *ratio* che, in diritto internazionale pubblico, ha dato luogo al cosiddetto principio della bandiera, secondo cui, ad esempio, per fatti compiuti a bordo di aerei o navi in territorio straniero, la giurisdizione è attribuita alla legge dello Stato d'origine o di bandiera soltanto nella misura in cui i fatti stessi non producano una concreta turbativa entro i confini dello Stato ospitante. Si pensi anche alla disciplina degli aerei e delle navi militari che pur trovandosi in ambiti spaziali rientranti nella giurisdizione di uno Stato straniero, sono considerati comunque soggetti alla giurisdizione dello Stato della bandiera, sempreché la commissione del fatto interessi lo spazio interno della nave e dell'aereo: in caso contrario, prevale la giurisdizione dello Stato ospitante anche se è prassi di cortesia internazionale consegnare i membri dell'equipaggio che abbiano commesso a terra fatti non gravi.

Ritenere sussistente la giurisdizione dello Stato d'origine in presenza di fatti gravissimi, incidenti su interessi primari dello Stato di soggiorno, significherebbe

infatti non solo interpretare la disposizione come derogatoria non soltanto dalla prassi internazionale esistente in materia, ma anche leggerla in maniera del tutto opposta alla *ratio* che presiede all'articolo 7 della Convenzione di Londra.

A tal uopo si richiama il paragrafo 3, lettera *a) i)*, che immediatamente precede la norma in esame. Nel modello utilizzato, l'altra ipotesi di giurisdizione concorrente prioritaria viene individuata nelle « violazioni che attentano unicamente alla sicurezza o alla priorità (dello Stato d'origine) o le violazioni che attentano unicamente alla persona o alla proprietà di un membro della Forza, di un componente civile di tale Stato, nonché di una persona al seguito ». Le ragioni di attribuzione della priorità nell'esercizio del diritto di giurisdizione sono chiaramente da ricondurre proprio alla netta preponderanza degli interessi dello Stato d'origine rispetto a quelli dello Stato di soggiorno.

Alla luce di queste considerazioni, un'interpretazione del successivo paragrafo 3, lettera *a) ii)* come indistintamente comprensivo di « tutte » le violazioni scaturenti da atto o negligenza compiuti nell'esecuzione del servizio, presupporrebbe l'adozione, nella sub-ipotesi della stessa lettera dello stesso numero dello stesso articolo della Convenzione, di una logica completamente opposta, con grave compromissione di criteri minimi di razionalità e coordinamento sistematico.

Una lettura omnicomprensiva, che attribuisce giurisdizione allo Stato prioritario d'origine per ogni tipo di reato prodotto da un atto doloso o colposo commesso nell'esecuzione del servizio, verrebbe a svuotare la norma di ogni senso e le articolazioni e i distinguo che caratterizzano la formulazione dell'articolo 7 perderebbero di significato: per regolare la grande maggioranza delle ipotesi sarebbe infatti stato sufficiente adottare esclusivamente il testo normativo del paragrafo 3, lettera *a) ii)*.

È invece chiaro che il limite intrinseco della disposizione, espressivo della stessa *ratio essendi* della norma e in grado di assicurare logica, equilibrio e funzionalità

all'intero articolo 7, debba individuarsi nell'irrinunciabile bilanciamento degli interessi coinvolti, bilanciamento che, nella formulazione pattizia, può considerarsi risolto a favore dello Stato d'origine soltanto qualora il disvalore del fatto si sostanzia prevalentemente in un disvalore di quell'atto, compiuto « nell'esecuzione del servizio » che dia luogo sì ad una « violazione » ma ad una violazione che non coinvolga in modo preponderante gli interessi dello Stato ospitante;

4) sulla base delle riflessioni svolte, se si arrivasse ad ammettere conclusivamente, nella fattispecie, l'esistenza di una giurisdizione concorrente, il diritto di esercitarla prioritariamente dovrebbe spettare non agli Stati Uniti, per i quali non troverebbe applicazione né l'articolo 7, paragrafo 3, lettera *a) i)*, né l'articolo 7, paragrafo 3, lettera *a) ii)*, bensì all'Italia in forza dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera *b)*, secondo cui « nel caso di ogni altra violazione, le autorità dello Stato di soggiorno esercitano prioritariamente la loro giurisdizione »;

5) è legittimo ritenere la sussistenza della giurisdizione esclusiva dell'Italia? A tal proposito si deve argomentare in merito al paragrafo 2, lettere *b)* e *c)* dell'articolo 7 della Convenzione di Londra.

Il paragrafo 2, lettera *b)*, dispone: « le autorità dello Stato di soggiorno hanno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva sui membri di una Forza o su di un componente civile o sulle persone al seguito per quel che concerne le violazioni punite dalle leggi dello Stato di soggiorno e in particolare le violazioni che attentano alla sicurezza di tale Stato ma non rientrano nella legislazione dello Stato d'origine ».

La lettera *c)* chiarisce: « Sono considerati come reati che attentano alla sicurezza di uno Stato: (i) il tradimento; (ii) il sabotaggio, lo spionaggio o la violazione della legislazione relativa ai segreti di Stato o di difesa nazionale ».

È opportuno stabilire, in via ermeneutica, la portata ed il senso dell'espressione « e in particolare (*notamment*, nel testo

francese)» premessa a «i reati contro la sicurezza dello Stato» nel riferimento patizio, chiedendosi se l'espressione va interpretata in senso restrittivo (riconoscendo così carattere tassativo alla specifica menzione dei reati che attentano alla sicurezza dello Stato di soggiorno) o in senso ampio, ritenendo cioè che si tratti di una indicazione di carattere meramente esemplificativo.

Considerare valida la prima opzione e, quindi, attraverso la specificazione di cui alla lettera c) i) e ii), ritenere che la giurisdizione esclusiva dello Stato di soggiorno vada riconosciuta soltanto per quei reati che attentano alla sicurezza dello Stato stesso e siano configurabili come «tradimento» «sabotaggio o violazione della legislazione relativa ai segreti di Stato e alla difesa nazionale», significherebbe privare di valore la locuzione «e in particolare» adoperata nel testo normativo.

Non vi sarebbe infatti alcuna necessità di usare una formula che strutturalmente prelude ad un'esemplificazione, se si volesse esaurire con i casi esemplificati l'identificazione dei reati per i quali si attribuisce la giurisdizione allo Stato di soggiorno. Sarebbe stato molto più lineare e razionale prevedere la giurisdizione esclusiva per «le infrazioni, punite dalle leggi dello Stato di soggiorno, che attentano alla sicurezza di tale Stato ma non rientrano nella legislazione dello Stato d'origine». La locuzione «e in particolare» è invece, linguisticamente e concettualmente, funzionale ad introdurre una esemplificazione, e, nel caso di specie, non fa che individuare una delle possibili categorie dei reati puniti dallo Stato di soggiorno, per i quali quest'ultimo ha giurisdizione.

Il richiamo specifico, ma soltanto indicativo, ai reati che attentano alla sicurezza dello Stato [cioè, come precisato alla lettera c) i) e ii), al tradimento e al sabotaggio, allo spionaggio o alla violazione dei segreti] è volto ad identificare emblematicamente un gruppo di reati che hanno la particolarità di essere lesivi esclusivamente dei beni propri dello Stato di soggiorno e

di non ritrovare, evidentemente, una previsione normativa corrispondente nell'ordinamento dell'altro Stato, che non ha normalmente interesse ad accordare protezione penale in casi del genere. L'esistenza, nello Stato d'origine, di incriminazione dello stesso tipo, funzionalmente alla tutela di beni analoghi facenti capo a tale Stato, non ha alcun rilievo: non vale in questa materia il principio praticato in diritto estradizionale dell'«adattamento della vicenda storica», la giurisdizione esclusiva viene molto correttamente fondata dalla Convenzione sul riconoscimento del principio della difesa, in base al quale è lo Stato di soggiorno a essere chiamato a salvaguardare direttamente i propri interessi, altrimenti sguarniti di tutela penale.

Se dunque la locuzione «e in particolare» deve necessariamente, per conservare il significato, essere interpretata in senso ampio, il riferimento alle violazioni «che attentano alla sicurezza dello Stato», assume carattere esemplificativo, e dunque indicativo di un *genus* comprensivo, in quanto tale, di tutte le violazioni che abbiano in comune i medesimi tratti fondamentali, di tutte quelle violazioni cioè che: a) siano punite dalla legislazione dello Stato di soggiorno; b) attentino alla sicurezza dello Stato di soggiorno; c) non ricadano sotto la legislazione dello Stato d'origine: i fatti del Cermis hanno sicuramente configurato un attentato alla sicurezza dei trasporti italiani, da cui è derivato un «disastro»: la fattispecie di cui all'articolo 432 del codice penale risponde a tutti e tre i requisiti necessari; la valutazione dei fatti del Cermis sulla base della Convenzione di Londra portano alle seguenti conclusioni:

a) non è configurabile la giurisdizione esclusiva degli Stati Uniti d'America, non risultando soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a);

b) non si tratta di un'ipotesi di giurisdizione concorrente, stante la forte divergenza tra qualificazione giuridica del

fatto nell'ordinamento italiano e in quello statunitense. Questo essenzialmente in ragione del grave vuoto di tutela che deriverebbe per l'Italia dal ritenere soddisfatto il requisito della « doppia incriminazione » sulla base del solo rilievo che il fatto risulti comunque penalmente illecito in entrambi i paesi.

Quand'anche non si fosse di questo avviso:

a) la giurisdizione non potrebbe comunque essere riconosciuta in via prioritaria agli Stati Uniti d'America. Ostando a ciò molteplici argomentazioni di ordine micro e macro sistematico, per le quali si è argomentato sopra;

b) la giurisdizione concorrente andrebbe attribuita prioritariamente all'Italia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera *b)*;

c) si tratta di un caso di giurisdizione esclusiva dello Stato italiano, ex articolo 7 paragrafo 2, lettera *b)*, della Convenzione —:

se il Consiglio dei ministri nella sua collegialità nonché i singoli Ministri interrogati condividano il contenuto e le conclusioni esposti in premessa ed in tal caso come si intenda agire affinché la giurisdizione penale sulla tragedia del Cermis sia attribuita all'autorità giudiziaria italiana alla luce della non rinuncia alla priorità sulla medesima da parte degli Stati Uniti;

se non ritengano in caso di inerzia degli Stati Uniti d'America di ricorrere ai competenti organi di composizione delle controversie internazionali. (3-02146)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IMMEDIATA
IN COMMISSIONE**

—
II Commissione

GIULIANO e RUSSO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel distretto della Corte di Appello di Napoli, e segnatamente nei circondari di Napoli, S. Maria Capua Vetere, Nola e Torre Annunziata, gli uffici giudiziari si trovano, da anni, per carenza di personale e di mezzi, in una situazione di perenne emergenza che ha determinato una rilevantissima pendenza di procedimenti; in particolare, il tribunale di S. Maria Capua Vetere, così come viene ripetutamente segnalato da anni, si trova nella materiale impossibilità di amministrare giustizia; addirittura, per consentire alla II Corte di Assise di iniziare la sua attività dopo ben tre anni dalla sua istituzione, sono stati « presi in prestito » due magistrati della 3^a sezione penale, la quale, così è stata di fatto « cancellata »; a breve, la celebrazione di gravosi dibattimenti, che vedono un gran numero di persone imputate di reati di particolare gravità, creerà ulteriori e gravi disagi che di fatto paralizzaranno quello che resta della ordinaria amministrazione della giustizia presso quell'ufficio —:

se e quali provvedimenti intenda con urgenza adottare per far fronte a tale grave situazione, considerato che, malgrado tali emergenze siano state segnalate da anni e ripetutamente, non sono, a tutt'oggi, state adottate idonee misure. (5-04080)

VIII Commissione

GERARDINI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la bonifica dei siti contaminati sarà uno dei fattori di tutela ambientale di

maggior importanza negli anni a venire e richiederà, tanto dalla pubblica amministrazione quanto dall'industria, uno sforzo rilevante, sia per studiare e programmare gli interventi di tutela che per realizzarli concretamente;

l'esperienza di Paesi che prima dell'Italia hanno affrontato in modo organico tale problematica ha evidenziato che in questo campo gli approcci privi di basi scientifiche accurate e non calibrati su obiettivi realistici sono destinati a fallire;

vi è l'esigenza di definire la portata del fenomeno della contaminazione al fine di definire gli stanziamenti d'analisi più efficaci, di attuare un programma di interventi e di prevedere specifiche risorse finanziarie;

l'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 prevede l'emanazione di un decreto da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

i termini di tre mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo che erano previsti per l'emanazione del provvedimento sopra richiamato sono abbondantemente scaduti —:

se ritenga che l'intera gamma delle questioni relative alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti inquinati possa essere affrontata in modo esaustivo in sede di predisposizione del decreto attuativo di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ovvero se tale provvedimento sarà riferito esclusivamente ai siti inquinati dai rifiuti. (5-04081)

SOSPURI, FOTI e RICCIO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il problema relativo alla presenza di un altissimo numero di siti contaminati è, in Italia, molto grave ed altrettanto attuale;

i dati dei censimenti regionali finora noti si sono rivelati incompleti e sottostimati;

non esiste, in realtà, a livello nazionale, una mappa completa di tali siti e una normativa specifica ed organica che li riguardi;

da qui l'impossibilità di procedere alla definizione della entità delle contaminazioni, sia in termini qualitativi che quantitativi;

risulta conseguentemente preclusa la possibilità di procedere ai necessari interventi di bonifica e alla individuazione delle priorità;

utilizzando il Lara (laboratorio aereo per la ricerca ambientale del Cnr), in breve tempo e con risultati assolutamente scientifici, si potrebbe invece avere a disposizione la mappatura completa dei siti contaminati presenti sull'intero territorio nazionale, con la indicazione, anche, della natura e della gravità delle cause inquinanti e dei danni arrecati all'ambiente —

se non ritenga dover procedere, d'intesa con il Ministero dell'Università e ricerca scientifica, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Anpa e le Arpa, le regioni e gli enti locali, al varo immediato di un piano nazionale che preveda e cofinanzi il monitoraggio dell'intera Penisola, utilizzando, ai fini predetti, il sistema di tele-rilevamento e, quindi, il laboratorio in oggetto. (5-04082)

FORMENTI. — *Al Ministro dell'ambiente* — Per sapere — premesso che:

secondo recenti informazioni apparse sulla stampa è stata individuata, in località di Passo di Capalto nella laguna di Venezia, una discarica abusiva di rifiuti industriali mescolati con rifiuti urbani della superficie di circa 21 ettari;

all'interno della discarica, su una superficie di circa 7 ettari, sono stati individuati rifiuti industriali derivanti della

produzione negli anni sessanta-settanta di fertilizzanti fosfatici del vicino stabilimento di Porto Marghera;

la quantità di questi rifiuti industriali — cosiddetti fosfogessi — è stata stimata in 350.000 tonnellate;

questi rifiuti, oltre ad essere tossici, presentano una significativa contaminazione radioattiva da radio-226, radioisotopo che appartiene al gruppo di elementi a più elevata radio-tossicità, come indicato nel decreto legislativo 230/1995;

come è noto il radio-226 entrando nel ciclo biologico si sostituisce al calcio con gravissime conseguenze sulla salute umana;

i fenomeni erosivi presenti nella discarica fanno temere un lento e progressivo dissolvimento dei fosfogessi nelle acque lagunari, con incontrollabili danni all'ambiente e alla salute, con ripercussioni sulle generazioni future, tenuto conto delle particolari condizioni idrogeologiche della laguna e del lungo tempo di dimezzamento del radio, che è pari a 1620 anni;

da informazioni assunte *in loco* sembrerebbero presenti nella laguna discariche abusive di fosfogessi radioattivi di dimensioni ancora più importanti;

il sindaco di Venezia ha prontamente emesso un'ordinanza ai fini di procedere alla definizione di un progetto esecutivo per la messa in sicurezza del deposito attraverso il consorzio « Venezia Nuova », concessionario del Magistrato delle Acque di Venezia —

a carico di chi verranno posti gli oneri per il disinquinamento del sito.

(5-04083)

XI Commissione

CORDONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

si apprende dagli organi di stampa del verificarsi di episodi di sfruttamento

che si svolgono nell'ambito dell'utilizzo delle borse di lavoro previste dalla legge n. 196 del 1997;

in particolare risulterebbero violazioni rispetto all'orario e alle condizioni di lavoro, nonché casi in cui il datore di lavoro trattiene parte del contributo di 800.000 lire dato ai giovani borsisti;

alcuni episodi sono stati recentemente segnalati dalla Cgil di Foggia —:

in che modo intenda intervenire per verificare la corretta attuazione dello strumento delle borse di lavoro ed evitare il rischio di situazioni di sfruttamento e di mancato rispetto delle finalità formative della borsa di lavoro. (5-04084)

MICHIELON, COLOMBO, BARRAL e GRUGNETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è demandata in via esclusiva all'Inail in virtù del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1993, n. 860, contenente norme sull'unificazione degli Istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

la ricorrenza del centenario della legge 17 marzo 1898, n. 80, che ha statuito il principio della obbligatorietà assicurativa, può essere l'occasione per rivedere l'intera normativa;

l'esigenza di una revisione scaturisce dal mutato quadro economico-produttivo, occupazionale e legislativo: l'evoluzione del mercato del lavoro, la nascita di nuove

figure professionali da tutelare, lo sviluppo tecnologico, le innovazioni nella regolamentazione della protezione dai rischi negli ambienti di lavoro introdotte dal decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato dal decreto legislativo n. 242 del 1996, richiedono necessariamente l'adeguamento di una disciplina vecchia di oltre trent'anni;

tale bisogno è ancora più sentito con riguardo al processo di integrazione europea: l'esclusiva Inail nella gestione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali viola le disposizioni contenute nell'articolo 90 del trattato Cee, ai sensi del quale sono vietate posizioni dominanti e di monopolio, anche se previste dalle leggi dei singoli Paesi;

a tale proposito si è già espressa la Corte di Lussemburgo nei confronti dell'Italia con riferimento al sistema del collocamento, condannandola « per abuso di posizione dominante, in violazione degli articoli 86 e 90 del trattato istitutivo della comunità Europea, non in grado di soddisfare per intero la domanda di servizi di mediazione nel mercato del lavoro » —:

se il Governo non ritenga opportuno procedere ad una revisione del vigente testo unico sull'assicurazione infortuni, anche alla luce delle nuove professionalità emerse e della nuova legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, che riconosca ai datori di lavoro la facoltà di optare fra istituti assicuratori di natura pubblica e compagnie assicurative private, in regime competitivo, e che stabilisca un'esatta correlazione tra premi, prestazioni ed effettiva rischiosità delle lavorazioni. (5-04085)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

MELANDRI e GRIGNAFFINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riferito da organi di stampa (articoli pubblicati su *Il Messaggero* il 22 marzo 1998 e il 23 marzo 1998 « Quattro irriducibili a guardia del tesoro Siae », « L'Affare Onda Verde, sigla d'oro per la Siae », entrambi di Corrado Giustini), a tutt'oggi non smentiti, si evidenzia presso la Siae una situazione caratterizzata dall'assenza di trasparenza per quanto riguarda le strutture, gli organismi e le modalità di ripartizione delle quote relative al diritto d'autore. In particolare si segnalano:

la durata della carica di direttore generale, che è stata rinnovata con scadenza mensile negli ultimi due anni;

la concentrazione di potere da parte del presidente anche fuori dal controllo del Consiglio di amministrazione;

rapporti di parentela stretta tra responsabili di organismi preposti a controllo reciproco;

scarsa trasparenza nell'attribuzione delle quote relative al diritto d'autore e ingerenza di affari personali in tale prassi (ad esempio la questione della sigla di Onda Verde su Radio Rai);

la questione della reatattività della delibera sulla variazione dei criteri di ripartizione dei diritti musicali —:

se sia a conoscenza dei gravi fatti sopra descritti;

quali siano le forme concrete di vigilanza e controllo rispetto all'attività di gestione della Siae;

se ritenga sufficienti gli strumenti di vigilanza a sua disposizione per esercitare un controllo adeguato su un organismo che

è a tutt'oggi l'unica forma di garanzia del diritto d'autore in Italia. (5-04077)

MARENGO, IACOBELLIS, ANTONIO RIZZO, RICCIO, TRINGALI, CARLO PACE, MALGIERI, POLIZZI, CUSCUNÀ, MANZONI e POLI BORTONE. — *Ai Ministri delle finanze e della sanità* — Per sapere — premesso che:

continua indisturbato il proliferare di associazioni che a diverso titolo (ricerca sul cancro, portatori di *handicap* in genere) raccolgono centinaia di miliardi grazie alla generosità di tantissimi italiani, la cui buona fede andrebbe meglio tutelata dagli organi di controlli e dalla magistratura;

gli accertamenti sollecitati dagli interroganti hanno comportato a tutto il 1996 la segnalazione all'autorità giudiziaria ordinaria di 70 soggetti e di altri 38 alla magistratura contabile per un danno di circa 34 miliardi;

dai controlli sollecitati ed effettuati dalla Guardia di finanza sono emersi, ai fini delle imposte sui redditi, elementi positivi di reddito non dichiarati per un importo di circa 100 miliardi ed elementi positivi di reddito non registrati per un importo di circa 9 miliardi;

per quanto riguarda l'IVA sono state riscontrate evasioni per circa 214 milioni;

ciò premesso, e considerato che l'indagine della Guardia di finanza ha riguardato solo 8 delle decine di associazioni senza averne esplicitato la identità, e che la stessa RAI ha dichiarato di aver speso circa tre miliardi per sostenere le suddette associazioni —:

quali altre iniziative intendano mettere in atto per scongiurare eventuali truffe a danno degli italiani ed affinché vengano resi noti i bilanci delle associazioni che raccolgono i miliardi approfittando della generosità dei cittadini. (5-04078)

TRANTINO. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'accordo di Londra del 19 giugno 1951, ratificato dall'Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335, statuiva la presenza delle basi Nato in Italia e, fra l'altro, emanava le regole concernenti la forza lavorativa nelle basi militari Usa in Italia;

il citato trattato prevedeva ancora che la forza lavorativa per le basi sarebbe stata costituita da personale italiano oppure da personale civile americano richiamato dagli Stati Uniti, che avrebbe prestato per un breve periodo la propria opera lavorativa, per poi ritornare in America;

nel corso degli anni, per diversi motivi, il Governo degli Stati Uniti ha fatto ricorso non solo al personale americano residente negli Stati Uniti, ma anche a lavoratori americani già presenti in territorio italiano, perché oriundi o per motivi di turismo, ed in alcuni casi in possesso della doppia cittadinanza;

questi lavoratori, per molto tempo, hanno prestato la loro opera al Governo Usa, mantenendo la doppia cittadinanza, versando le loro imposte sul reddito agli Stati Uniti, e contemporaneamente pagando le tasse allo Stato italiano per la parte riguardante la loro presenza in territorio italiano;

a seguito di rimostranze del Governo italiano, le autorità americane hanno deciso che i lavoratori delle basi statunitensi non debbano più possedere la doppia cittadinanza e, tutti coloro che non rifiuteranno la cittadinanza italiana o non si cancelleranno dalle liste anagrafiche dei loro comuni di appartenenza entro il 1° aprile 1998, saranno licenziati; il ministero dell'interno, per facilitare tale procedura, in data 20 febbraio 1997 ha emesso una circolare, protocollo K 19, con la quale si danno le necessarie istruzioni ai comuni interessati —:

se non intendano intervenire al fine di venire incontro alle esigenze di chi ha deciso di mantenere la cittadinanza italiana, proponendo di tramutare il contratto di lavoro statunitense in contratto italiano, cosicché le imposte sul reddito

andrebbero allo Stato italiano, e impedire, allo stesso tempo, che i lavoratori italo-americani che non rinunciano alla cittadinanza italiana, una volta licenziati, vadano ad infoltire la già numerosa schiera di disoccupati che gravano sul bilancio italiano, evitando che l'iniquo provvedimento penalizzi onesti lavoratori che hanno il solo torto di essere considerati cittadini dimezzati non solo dagli Stati Uniti, ma anche dalla nazione che hanno scelto per amore: l'Italia. (5-04079)

FOTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1994, n. 489, prevedeva il regime fiscale sostitutivo per le iniziative produttive intraprese da soggetti in possesso di quei requisiti specificamente indicati dalla legge;

l'imposta sostitutiva era pari a 2 milioni di lire per l'anno d'inizio dell'attività, a 3 milioni per il secondo anno e a 4 milioni di lire per il terzo anno e, se regolarmente versata entro il 5 marzo con le modalità relative all'imposta sul valore aggiunto, sostituiva la tassa di concessione governativa per la partita Iva, l'Iciap, l'Ici, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi, relative all'esercizio di attività commerciali e di arti e professioni, e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

il pagamento delle somme predeterminate sopra indicate avveniva nei modi consueti: compilazione di moduli prestampati, versamento del dovuto per il tramite dell'istituto di credito prescelto, specifico riferimento nella causale alla legge in questione, indicazione di un codice convenzionale (4357);

risulta all'interrogante che alcuni uffici Iva, tra i quali certamente quello attivo in Piacenza, non siano dotati di strumenti e mezzi tecnici in grado di « leggere » il menzionato codice: ne segue che ad avviso

di quegli uffici non risultano assolti alcuni obblighi fiscali tra i quali, ad esempio, il pagamento della tassa di concessione governativa per la partita IVA, da parte dei soggetti che si siano avvalsi di quanto disposto dalla legge n. 489 del 1994;

a seguito della situazione prospettata risulta che gli uffici competenti abbiano trasmesso gli atti all'Ufficio del registro di Piacenza che ha proceduto di conseguenza: notifica al contribuente ritenuto moroso di atto giudiziario e relative spese vive di notifica (lire 10.600) a carico dello stesso;

accertamenti da parte dei contribuenti interessati, svolti presso l'ufficio del registro di Piacenza, hanno portato alla scoperta dell'assurda situazione che vuole morosi, pur non essendolo, diversi contribuenti, e ciò a causa dell'arretratezza tecnologica degli strumenti meccanici di cui dispongono gli uffici finanziari —:

se e quali urgenti iniziative intenda assumere per ovviare gli inconvenienti segnalati che finiscono per accrescere sempre di più la sfiducia dei probi contribuenti nei confronti degli uffici finanziari stessi. (5-04086)

GAGLIARDI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di maggio 1998 si svolgeranno nella città di Savona le elezioni amministrative per rinnovare il sindaco ed il consiglio comunale;

notizie di stampa informano che il segretario generale della *Port Authority* di quella città avrebbe utilizzato la sua carica istituzionale ed il suo ufficio per svolgere una riunione « con un gruppo di persone che aveva espresso il desiderio di conoscere i programmi del futuro sindaco —:

se ritenga ammissibile che un funzionario di alto livello preposto ad un delicato ed importante incarico pubblico con compiti esclusivamente istituzionali possa assumere iniziative di carattere squisitamente politico e, quindi, di parte;

se non ritenga che con queste iniziative ed atteggiamenti politici, pubblicizzati anche dalla stampa, il segretario generale della *Port Authority* di Savona non sia più in grado di offrire le garanzie di imparzialità, indipendenza ed autonomia sia agli operatori del settore che a tutti gli utenti che a vario titolo abbiano rapporti di lavoro con la segreteria generale della *Port Authority* di Savona ed i propri uffici. (5-04087)

ALBONI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

è dimostrato, con quanto disagio gli italiani vivano oggi il rapporto con il fisco;

in questo contesto è un sacrosanto diritto dei cittadini sapere come vengano impiegate le risorse derivate dalla loro tassazione, e a maggior ragione quando, come in questo caso, hanno scelto di destinarle a finalità sociali ed umanitarie —:

se non intendano fornire dettagliate informazioni circa l'entità dei versamenti destinati dai contribuenti allo Stato italiano mediante la scelta dell'otto per mille;

se non intendano fornire altrettanto dettagliate informazioni circa l'utilizzo del gettito dell'otto per mille destinato allo Stato italiano. (5-04088)

ALBONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la direzione generale delle entrate della regione Lombardia ha inviato ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati una circolare con la quale si informavano i contribuenti della possibilità di poter utilizzare i Caaf (centri autorizzati di assistenza fiscale), per la compilazione del modello 730;

un notevole numero di dipendenti e pensionati, destinatari della circolare in oggetto, non possono presentare il modello 730 poiché non sono in possesso dei re-

quisiti previsti dalla legge (ad esempio, percettori di dividendi distribuiti da società per azioni);

in allegato alla predetta circolare veniva fornito un elenco di tutti i Caaf della regione di appartenenza, con tanto di indirizzo e numero di telefono per contattarli -;

in base a quali valutazioni il Ministro interrogato abbia approvato tale procedura considerato che i Caaf sono operanti dal 1° gennaio 1993, e quindi non c'era la necessità di informare i contribuenti di una novità di carattere fiscale;

se il Ministro interrogato non ritenga che tale iniziativa vada a ledere la corretta competizione tra i Caaf e i professionisti iscritti nei relativi albi professionali;

a quanto ammonti il costo totale dell'iniziativa (preparazione, stampa e spedizione), alla luce delle considerazioni fatte nella premessa. (5-04089)

CHINCARINI e MICHIELON. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

a partire da quest'anno sarebbe dovuto entrare in vigore il nuovo regime europeo in materia di « Revisione dei veicoli a motore e loro rimorchi » (la prima revisione effettuata dopo 4 anni dall'immatricolazione anziché i dieci anni attuali e le successive ogni 2 anni anziché i 5 anni attuali);

per far fronte al considerevole aumento di veicoli da sottoporre a revisione, la normativa consente alle officine (che rispondano a precisi requisiti e che ne facciano richiesta) di effettuare le operazioni di revisione in « concessione », in aggiunta ai centri della motorizzazione civile;

delle 2.500 officine stimate necessarie per far fronte al parco macchine esistente, a dicembre 1997 erano operanti poco meno di 900;

sulla base delle esperienze fornite dagli operatori si ritiene che la cautela dimostrata dalle officine sia dovuta non tanto agli investimenti richiesti per l'acquisto delle attrezzature tecniche, quanto a due obblighi che una volta eliminati darebbero via ad ulteriori richieste di « concessione » da parte delle officine private. I due obblighi ai quali ci si riferisce sono i seguenti:

a) la nomina di un « responsabile tecnico » (decreto del Presidente della Repubblica n. 610 del 16 settembre 1996 articolo 240), con conseguente onere di spesa, ritenendo infatti che la professionalità di un autoriparatore in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 122 del 1992, sia quanto meno paragonabile - in materia di autoriparazione - a quella di chi ha « conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o diploma di maturità scientifica ovvero di un diploma di laurea in ingegneria » (come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 610 del 1996 articolo 240).

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 479 del 4 novembre 1997 articolo 2 ha già semplificato in parte la norma, eliminando l'obbligo che il responsabile tecnico sia dipendente dell'impresa o del consorzio che ha richiesto la concessione;

b) iscrizione per tutte le attività delle quattro sezioni previste dalla legge n. 122 del 1992: meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista (decreto del Presidente della Repubblica n. 610 del 16 settembre 1996 articolo 239) -;

se non si ritenga che la presenza di quattro settori, ai fini delle operazioni di revisione, rappresenti solamente un ostacolo di natura burocratica che non serve a garantire una maggiore professionalità o garanzia a favore dell'automobilista;

se non si ritenga che un'ulteriore semplificazione possa di fatto sbloccare l'attuale situazione di stallo, senza peraltro influire negativamente sulle modalità di svolgimento delle revisioni;

se non ritenga che la possibilità di effettuare le revisioni presso le motorizza-

zioni civili, presso le officine « autorizzate » e presso le officine in concessione (prevedendo per tali opzioni procedure burocratiche differenziate anche per quanto riguarda le tariffe), porti alla conseguenza che la maggior parte degli automobilisti scelga la soluzione più economica scaricando le altre, e cioè si rivolga alle sole motorizzazioni civili;

se corrisponda al vero la preoccupazione di consumatori ed operatori che il costo per far revisionare l'auto possa in futuro aumentare, per legge, in modo considerevole. (5-04090)

ATTILI e ALOISIO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la Meridiana spa è concessionaria di servizi di trasporto aereo di linea;

è concessionaria di licenza di esercizio per effettuare a titolo oneroso il trasporto aereo passeggeri e merci;

con il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496 è stato emanato il regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili;

l'articolo 5 del predetto regolamento vieta i movimenti aerei su tutti gli aeroporti civili dalle ore 23 alle ore 6 locali ad eccezione di quelli delle circoscrizioni negli aeroporti intercontinentali di Roma e Milano;

Meridiana, stante l'ubicazione della sua base di armamento presso l'aeroporto di Olbia Costa Smeralda ha necessità di effettuare atterraggi e decolli anche nell'arco notturno per eseguire la manutenzione degli aeromobili senza interrompere la sua attività sociale;

l'aeroporto Costa Smeralda è ubicato in prossimità del mare con direttrici di decollo e atterraggio che non interessano aree urbanizzate;

in Sardegna, soprattutto per l'attività turistica il collegamento aereo è indispensabile, e alcuni voli sono programmati oltre le ore 23,00;

una eventuale limitazione operativa per la compagnia può comportare il rischio di uno spostamento dell'attività di manutenzione presso altri scali con effetti negativi sull'occupazione e sulla economia indotta in ambito locale;

l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 496 dell'11 dicembre 1997, prevede al comma 2 autorizzazioni per voli notturni —:

se non ritenga di dover accogliere, alla luce delle considerazioni su esposte, la richiesta di deroga presentata da Meridiana secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 496 del 1997. (5-04091)

BUTTI e COLUCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il problema illustrato nella presente interrogazione interessa i creditori dei numerosi consorzi agrari che oggi si trovano in liquidazione coatta amministrativa;

la liquidazione coatta amministrativa è una procedura regolata dalla « legge fallimentare » (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) dagli articoli da 194 a 215;

il commissario liquidatore, in modo analogo al curatore del fallimento, procede alla formazione dello stato passivo indicandovi i creditori della procedura;

nel caso di liquidazione con insolvenza, non essendo sufficienti le attività per pagare tutti i creditori, è importante distinguere quelli privilegiati dai non privilegiati (i cosiddetti chirografari). Infatti i creditori privilegiati hanno maggiore probabilità di vedere soddisfatto il loro credito, in quanto procedono nel riparto delle somme disponibili i creditori chirografari;

nel caso dei consorzi di liquidazione coatta e, nel caso di specie, in quello di Como-Sondrio, si trovano creditori per i seguenti titoli:

dipendenti che hanno lasciato in deposito presso il medesimo consorzio le loro retribuzioni, o il Tfr spettante alla fine del rapporto di lavoro, oppure i risparmi personali o di famiglia;

soci del consorzio (che agli effetti di legge è una cooperativa) che hanno in modo analogo effettuato depositi a risparmio presso il consorzio stesso;

queste categorie di creditori sono normalmente tutelate dalla legge. Infatti i lavoratori che non hanno ricevuto la retribuzione da datore di lavoro fallito sono creditori privilegiati nel fallimento; i lavoratori che non hanno ricevuto il Tfr sono tutelati dall'Inps, che corrisponde le somme dovute e si surroga come creditore privilegiato; infine i depositanti a risparmio presso istituti di credito sono tutelati nelle forme opportune previste dalla legislazione bancaria;

nel caso di specie, invece, ci sono ex dipendenti del consorzio (e anche soci) che avendo lasciato in deposito presso il consorzio stesso le loro retribuzioni, il Tfr (di fatto, mai incassato) o semplicemente i loro risparmi, si trovano sprovvisti di qualsiasi forma di tutela e pertanto trattati come creditori chirografari;

i privilegi generali sui beni mobili sono quelli riconosciuti dall'articolo 2751-bis del codice civile. Questo articolo è stato modificato in passato, con l'aggiunta, di nuove categorie di creditori privilegiati nell'articolo 2751-bis e da ultimo, alle cinque categorie di creditori privilegiati indicate nell'articolo 2751-bis ne è stata aggiunta una sesta, numerata 5-bis, riguardante i « crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti »;

quest'ultima aggiunta è stata effettuata con l'articolo 18 della legge 31 gen-

naio 1992, n. 59; a tale aggiunta la legge 18 gennaio 1994, n. 44, ha dato valore retroattivo;

il sistema dei privilegi previsto dal codice civile è stato modificato in più occasioni, con l'aggiunta di nuove categorie di creditori privilegiati individuati in quelle categorie che il legislatore riconosceva meritevoli di particolare tutela, o per motivi sociali o perché economicamente più deboli —:

in coerenza con quanto sopra illustrato, se ritenga necessario e urgente, per rimediare allo stato di grave disagio e di ingiusto danno economico degli ex dipendenti (ed eventualmente ex soci) di società cooperative in liquidazione coatta amministrativa o in fallimento, la predisposizione di un intervento volto ad aggiungere all'articolo 2751-bis del codice civile, ed alla categoria 5-bis dello stesso articolo, quale nuova categoria di creditori « i prestatori di lavoro subordinato o soci di società cooperative, creditori per somme di denaro affidate in deposito alle stesse »;

se non ritenga inoltre necessaria la precisazione che la disposizione, così come novellata, si applicherebbe alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, modificandosi corrispondentemente lo stato passivo, fatti salvi gli effetti dei riparti già effettuati (quest'ultima precisazione per evitare il problema di chiedere il rimborso di somme eventualmente già distribuite sulla base di regolari piani di riparto, con il rischio di paralizzare le procedure). (5-04092)

MUZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 5-ter comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, coordinato con la legge di conversione 30 giugno 1995, n. 265, recita: « Ai fini del completamento della ricostruzione in relazione alle cessioni dei beni e prestazioni di servizi destinati al ripristino

degli immobili distrutti o danneggiati, ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, previste dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, ai soggetti danneggiati è concesso, fino al 31 dicembre 1996, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi al netto dell'Iva. La distruzione o il danneggiamento devono risultare da attestazioni rilasciate dal comune competente.»;

L'articolo 7-ter del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito dalla legge 25 settembre 1996, n. 496 che proroga al 31 dicembre 1997 l'erogazione dei contributi compensativi dell'Iva e l'articolo 12, comma 2 della stessa legge dice « Il termine entro il quale deve essere erogato il contributo di cui all'articolo 5-ter, comma 1 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, è fissato, per le domande presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in sessanta giorni dalla data della relativa entrata in vigore; per le domande presentate in data successiva il termine è fissato in novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta »;

in data 16 marzo 1998 (protocollo con data 18 marzo 1998) è stata fatta richiesta alla direzione regionale delle entrate per il Piemonte, sezione staccata di Alessandria, da parte dell'Articom (Associazione Imprenditori Alluvionati), ai sensi della legge 241 del 1990 e successive modificazioni, che fosse portato a conoscenza l'iter procedurale relativo allo stato dei rimborsi Iva su fatture emesse a seguito dell'alluvione del 1994 e se era stata predisposta da quella Sezione staccata una richiesta di accreditamento fondi per l'anno 1998 ed, in caso affermativo, a quanto ammontasse l'importo;

in data 20 marzo 1998 è pervenuta risposta scritta (prot. 983545 - rep. 3°) che comunicava che allo stato attuale i rimborsi effettuati erano circa 1.500, avendo esaurito i fondi accreditati nel corso del 1997; che la sezione staccata di Alessandria aveva tempestivamente provveduto a richiedere lire 10 miliardi in data 8 gennaio 1998 e che metteva a disposizione del richiedente tutta la documentazione riguardante i rimborsi;

risulta all'interrogante che l'erogazione dei contributi è rimasta sospesa per mancanza di fondi dall'aprile 1997 e che la direzione generale delle entrate del Piemonte con sede in Torino, in seguito alla richiesta della Sezione staccata di Alessandria di 10 miliardi, spediva una lettera alla direzione centrale del ministero delle finanze di Roma con richiesta di lire 2,5 miliardi e una lettera per conoscenza alla sezione staccata di Alessandria in data 25 febbraio 1998, arrivata in Alessandria il 10 marzo 1998 (Prot. 98/26804, Div. XII, capitolo 3485-IVA alluvione);

la richiesta di una somma così inferiore alle necessità dei rimborsi dovuti, utile per il rimborso di solo 500 pratiche su 2.588 ancora da rimborsare, è stata giustificata con la seguente motivazione a dir poco singolare: « ...Per Alessandria e Asti la richiesta è stata limitata, temporaneamente, ad altri 2,5 miliardi, avendo codesta direzione la necessità contabile di non accreditare somme superiori a tale importo »;

è evidente che tale motivazione non solo non fa riferimento a nessuna norma di legge, ma disattende l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito dalla legge 25 settembre 1996, n. 496 che prescrive « ...in novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta » l'erogazione del contributo -:

quali provvedimenti intenda adottare per garantire ai cittadini colpiti circa 4 anni fa dagli eventi alluvionali in Piemonte i rimborsi Iva dovuti all'applicazione delle norme in questione;

se intenda verificare il comportamento degli uffici finanziari della direzione generale delle entrate che sottostimava sostanzialmente la richiesta dei fondi pervenuta dalla sezione staccata di Alessandria, adducendo una giustificazione di necessità contabile e consentendo in tal modo il rimborso di meno di un quinto delle pratiche in contravvenzione alle norme di legge. (5-04093)

VOLONTÈ. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale.*
— Per sapere — premesso che:

alcune settimane fa è stata data notizia, sulla stampa locale, di un principio di incendio sviluppatosi all'interno del valico doganale Ronago-Paese;

il 21 febbraio 1998 il sindaco del comune di Ronago ha disposto l'esecuzione di un sopralluogo per valutare lo stato generale della struttura ubicata sul terri-

torio di sua competenza, che rappresenta un luogo pubblico di notevole transito e di pubblica frequentazione;

l'esito della perizia, affidata ad un geometra dell'Amministrazione comunale citata, è sconcertante, a conferma di una situazione di totale abbandono già denunciata nel 1996 con la sola aggiunta di altri due anni di vetustà e di incuria —:

se non ritengano tale situazione offensiva nei confronti di chi svolge il proprio lavoro all'interno di questa struttura e nei confronti degli utenti del valico e dei cittadini in generale, e se non ritengano di intervenire in tempi rapidissimi per ripristinare le normali condizioni di vivibilità e, soprattutto, quelle relative al problema della sicurezza delle centinaia di utenti del valico che, per motivi di lavoro, lo devono attraversare ogni giorno.

(5-04094)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

CANGEMI, STRAMBI e GIORDANO. —
Al Ministro del lavoro e della previdenza. —
Per sapere — premesso che:

l'articolo 59 della legge n. 449 del 1997 ha modificato le norme che regolano i requisiti per il diritto alle pensioni d'anzianità, ha lasciato, come dagli interroganti già evidenziato durante l'iter di approvazione nei due rami del Parlamento, molti problemi insoluti, con conseguenze gravi su piccoli nuclei di lavoratori e lavoratrici che rischiano la perdita di salario e della pensione per i periodi che in alcuni casi superano l'anno;

le fattispecie che potrebbero e dovrebbero essere sanate riguardano:

i lavoratori licenziati dopo il 3 novembre 1997, con il diritto a pensione nella finestra prevista per il 1° gennaio 1998, che riceveranno la pensione solo al 1° aprile 1998;

i lavoratori del settore pubblico dimessi prima del 3 novembre 1997 che non abbiano presentato la domanda di revoca, che con la normativa precedente fruivano della pensione con la prima finestra utile a gennaio 1998, saranno costretti ad uscire alle date previste nella domanda e riceveranno la pensione solo alla data che verrà fissata dal decreto interministeriale (che dovrà essere emanato entro il 31 marzo 1998) di cui al comma 55 articolo 59 legge n. 449 del 1997;

il personale della scuola che non ha revocato la domanda presentata ed accolta entro il 3 novembre 1997, si trova in una situazione ancora più grave, in quanto, stante la circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 36 del 28 gennaio 1998, non rientra tra gli inclusi nel decreto interministeriale di cui al comma 55 articolo 59 legge n. 449 del 1997 e dovrebbe attendere senza stipendio e senza pensione o

la maturazione dell'anzianità dei 35 anni oppure la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini;

i lavoratori in mobilità lunga o in mobilità normale con procedure già avviate alla data del 17 agosto 1995 non hanno la possibilità di beneficiare dell'articolo 1, comma 32, della legge n. 335 del 1995 e ora devono far valere anche il requisito di età;

i lavoratori dipendenti che potevano beneficiare della pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con cumulo dei contributi, ma che hanno cessato il loro rapporto successivamente al 3 novembre 1997, sono costretti ad attendere i nuovi requisiti e la prima uscita utile che è febbraio 1999;

i lavoratori in preavviso al 3 novembre 1997 con finestre aperte già nel 1997 che non si sono licenziati entro il 31 dicembre 1997 per avere la pensione decorrente dal 1° gennaio 1998 sono costretti a rispettare i requisiti previsti dalle nuove norme, cioè aprile 1998;

i lavoratori che avendo la possibilità di accedere al pensionamento nel 1997 hanno interrotto il rapporto di lavoro dal 3 al 30 novembre 1997 perdono in ogni caso la pensione del mese di dicembre 1997;

i lavoratori in mobilità o in cassa integrazione dopo il 17 agosto 1995 e salvaguardati dalla legge n. 335 del 17 agosto 1995, articolo 1, comma 32, mantengono le preesistenti condizioni solo se maturano il diritto durante la mobilità e la cassa integrazione, mentre se avevano già maturato il diritto sono escluse;

questi casi citati non sono che una parte di tanti altri che stiano raccogliendo, attraverso segnalazioni, lettere di lavoratori esasperati, informative dei sindacati di categorie —:

se sia a conoscenza di questi casi gravi che si sono verificati e se non ritenga necessario ed urgente un intervento che

porti chiarezza su tutta la tematica previdenziale, dando certezze e tranquillità a tanti lavoratori e lavoratrici esasperati ed angosciati per l'incertezza del proprio futuro. (4-16424)

TRANTINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

lo Stato Maggiore dell'Esercito ha programmato la chiusura, a breve scadenza, della base di Catania-Fontanarossa ed al trasferimento del personale del 30° « Pegaso » alla base di Lamezia Terme (Catanzaro); gli ufficiali ed i sottufficiali del 30° gruppo squadroni « Pegaso », reparto di volo dell'aviazione dell'esercito, sono quasi tutti siciliani e formano un nucleo di circa cento famiglie, fortemente radicato sul territorio, con interessi economici, parentele e amicizie, e pertanto contrari a trasferirsi altrove;

i militari di truppa sono anch'essi quasi tutti siciliani, le infrastrutture occupate dal reparto sono costituite da palazzine recentemente costruite, o in corso di manutenzione, occupando maestranze locali, i rapporti con la città di Catania sono sempre stati di cordiale e amichevole convivenza;

il 30° gruppo squadroni « Pegaso » svolge la sua attività a Catania dal 23 gennaio 1963, distinguendosi in particolar modo e con impegno in compiti istituzionali di salvaguardia della sicurezza in concorso con le Forze dell'Ordine, in compiti di protezione civile e sociale a disposizione delle autorità civili e militari, ed in compiti di carattere tecnico-scientifico —:

se non reputi opportuno annullare un provvedimento discutibile quanto pretestuoso ed evitare quindi un evidente disagio al personale della base ed alle loro famiglie, considerato che il Gruppo 30° « Pegaso » è l'unico reparto di volo dell'esercito in Sicilia, la cui presenza e attività siano fondamentali sul territorio anche per la ricaduta economica prodotta dal personale e indotta dalle attività che vi ruotano intorno, e infine per i numerosi e

meritati riconoscimenti ottenuti, certamente utili all'immagine dell'Esercito, e che costituiscono esempio per i giovani, sempre più poveri di modelli. (4-16425)

TRANTINO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 59 della legge finanziaria 1998 prevede entro giugno 1998 l'emana-zione di un decreto ministeriale che individua, anche nel comparto della sanità, attività considerate particolarmente usu-ranti;

la legge 1204 include tra le attività « a rischio », quelle espletate nei dipartimenti di salute mentale (Dsm);

la riforma del sistema previdenziale del 1995, riconosce il diritto di anzianità convenzionali ad alcune attività sanitarie, quali quelle di pronto soccorso, chirurgia d'urgenza, rianimazione ed altre indicate come usuranti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, che disciplina l'indennità economica, giuridica da corrispondere in particolari condizioni lavorative a rischio —:

quali provvedimenti intendano adottare affinché il servizio lavorativo svolto dagli operatori dei Dsm venga individuato come « lavoro ad alto rischio » e « particolarmente usurante », e in quanto tale incluso all'articolo 59 della legge finanziaria 1998, considerato che il lavoro nei confronti dell'utenza psichiatrica, è particolarmente logorante sul piano psicofisico oltreché rischioso e pericoloso, e che i carichi di lavoro degli operatori psichiatrici sono gravosi e stressanti, sia per le peculiari caratteristiche dei pazienti, sia per la tipologia delle prestazioni.

(4-16426)

ABATERUSSO. — *Al Ministero di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

per effetto del decreto-legge 14 giugno 1953, n. 232, più volte reiterato fino alla

conversione dell'ultimo decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 608, il Ministero di grazia e giustizia ha ritenuto di predisporre un progetto per l'effettuazione di lavori socialmente utili nell'amministrazione della giustizia;

il progetto relativo agli uffici del distretto della Corte d'Appello di Lecce è stato approvato dalla Commissione centrale per l'impiego presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il 31 luglio 1995 e in data 27 novembre 1995 è stata stipulata la convenzione tra Ministero di grazia e giustizia e la società Gepi Spa per l'utilizzazione della predetta società nell'effettuazione di corsi di formazione delle unità avviate nel progetto;

il progetto e la convenzione sono stati approvati in data 15 febbraio 1996 con provvedimento del direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali ammesso al visto dalla Corte dei conti in data 25 febbraio 1996;

alla scadenza del primo progetto valutato positivamente, il Ministero di grazia e giustizia ha ritenuto predisporre un nuovo progetto approvato il 17 luglio 1997 e ha previsto l'utilizzazione delle unità già avviate nel precedente;

tali lavoratori utilizzati sia nel primo che nel secondo progetto non assumono alcun rapporto di lavoro dipendente con il Ministero di grazia e giustizia, per loro non è previsto l'accantonamento tfr, il versamento dei contributi Inps, il pagamento delle ferie dei periodi di malattia e di qualsiasi altra astensione dal lavoro;

il primo contingente di lavoratori terminerà la propria attività il 14 agosto 1998 —:

quali iniziative intenda porre in essere per il rinnovo del progetto 1998 e per non vanificare professionalità acquisite e necessarie al funzionamento dei servizi degli uffici giudiziari. (4-16427)

GNAGA. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il battaglione Auc alloggiato presso la caserma « Vittorio Veneto » di Firenze è stato trasferito, circa due mesi addietro, nella caserma di via Tripoli, in Firenze;

il trasferimento, operato con provvedimento di urgenza e senza apparenti motivazioni, pare aver gravato sulle casse dello Stato per circa cento milioni di lire;

il trasferimento è stato effettuato nell'attesa di un ulteriore ed imminente trasferimento a Roma della scuola di sanità militare (Ssm) di Firenze, di cui il battaglione Auc in questione è parte integrante;

dopo il prospettato trasferimento a Roma, la scuola di sanità militare sarà presumibilmente ospitata presso la caserma denominata « Cecchignola », dove però paiono essere necessari lavori di adeguamento che comportano costi superiori a trecento milioni di lire —:

se quanto riportato corrisponda al vero;

come, in caso affermativo, valuti un simile utilizzo del denaro pubblico;

cosa intendano fare i Ministri in indirizzo per evitare il ripetersi di tali sprechi;

se intendano valutare la possibilità di far risarcire le somme spese inutilmente. (4-16428)

CREMA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1960 punisce con la reclusione fino a due anni e con multa « chiunque, privato o sospeso dal diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di candidatura o dà il voto in più sezioni elettorali »;

il decreto del Presidente della Repubblica suddetto equipara nello stesso reato

chi, non potendo esercitare il diritto elettorale, se ne avvale, e chi, godendo di tale diritto, sottoscrive più presentazioni di candidatura: fattispecie a nostro avviso diverse e non equiparabili;

la presentazione delle liste inerisce un diritto democratico del cittadino, che ha interesse a consentire una dialettica elettorale più ampia;

nel caso di *referendum*, il cittadino può sottoscriverne la richiesta senza per questo dividerne gli scopi, al solo fine di consentire l'espressione di un voto sulla questione;

nella elezione del sindaco, il cittadino-elettore può votare un candidato al consiglio comunale di una lista ed il candidato sindaco di un'altra lista;

la presentazione delle liste afferisce pertanto alla sola sfera amministrativa e privata, non ancora elettorale -;

se non si ritenga in contrasto con l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea il perdurare nella nostra legislazione di una norma anacronistica, che limita la partecipazione del cittadino italiano alla vita politica del proprio Paese e ne punisce così pesantemente la trasgressione.

(4-16429)

MIGLIORI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

in occasione di un seminario, a cui partecipava l'ufficio pensioni estere dell'Inps tenutosi a San Paulo del Brasile e concluso in data 17 marzo 1998 sono state denunciate gravi carenze inerenti le pensioni di invalidità, di anzianità e di reversione da parte dell'Inps italiano verso cittadini italiani residenti in Brasile;

nello specifico, gli uffici provinciali Inps di Salerno, Napoli, Potenza, Cosenza e Palermo non riescono ad evadere le pratiche pensionistiche che risultano ferme da molti anni;

vengono altresì non accettate in molti di questi uffici Inps le autocertificazioni di cittadini italiani residenti all'estero mentre vengono regolarmente accettate per pensionati residenti in Italia;

le pensioni distribuite in Brasile erano in passato affidate alla Banca commerciale italiana; il servizio è ad oggi svolto dalla Cassa di risparmio delle province lombarde, la quale ha contattato direttamente il Banco del Brasile - Banca centrale - anziché una banca commerciale, causando notevoli disagi ai nostri connazionali obbligati a lunghi, faticosi e costosi viaggi -;

se non si reputi opportuno e doveroso tutelare i diritti di nostri connazionali residenti all'estero;

se non si reputi doveroso accelerare gli *iter* burocratici degli uffici provinciali Inps per l'espletamento delle pratiche necessarie al rilascio delle pensioni acquisite. (4-16430)

MIGLIORI. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere - premesso che:

dal 31 luglio 1996, il 27° gruppo squadroni Av.Es: « Mercurio » di stanza a Peretola (Firenze), ha subito un cambio di denominazione e di organico, riducendosi a 427° Rep. Volo Eri « Mercurio »;

proprio il 427° « Mercurio », come collocazione geografica, rappresenta una fonte primaria di sicurezza per Firenze, molto spesso alle prese con allagamenti ed eventi calamitosi, una base strategica di primaria importanza per tutti i velivoli militari che si apprestano a sorvolare la catena appenninica in volo a vista e che molto spesso sono costretti ad atterrare per condizioni meteorologiche avverse;

il 427° « Mercurio » ha svolto innumerevoli interventi a favore della regione Toscana (servizio antincendio), prefettura di Firenze (trasporto di organi e soccorso), Roc di Monte Venda (ricerca e soccorso di veivoli in difficoltà);

lo stesso Ministero ha offerto la possibilità di costruzione di una nuova base per il reparto proporzionata sia alle esigenze del Reparto medesimo che al contesto locale della città di Firenze;

il personale del reparto vive attualmente una situazione di estrema incertezza per le innumerevoli segnalazioni di una possibile ed imminente chiusura, tale situazione costituisce potenziale pericolo per la tipologia d'impiego dei piloti e specialisti interessati -:

se non si reputi opportuna una urgente assicurazione circa il futuro del 427° « Mercurio » e del personale impiegato.

(4-16431)

MIGLIORI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

l'articolo 91 della legge Gozzini prevede la concessione di permessi di semilibertà a detenuti che espiano pene su reati diversi;

la provincia di Prato negli ultimi tempi registra un forte incremento di permessi a detenuti che ne hanno usufruito con risultati a volte drammatici;

i cittadini pratesi, allarmati e preoccupati per l'incolumità e l'ordine pubblico, si chiedono con quali criteri vengano concessi ai detenuti del carcere di Prato i permessi di cui godono, senza quella necessaria ed attenta valutazione da parte del Giudice di Sorveglianza -:

quali urgenti iniziative legislative si intendano assumere per la revisione della legge Gozzini;

se non si reputi doverosa un'indagine ministeriale atta ad appurare i motivi per i quali il magistrato di sorveglianza abbia rilasciato tali permessi a detenuti recidivi, tra i quali un ergastolano, e se fosse realmente a conoscenza dei precedenti dei singoli individui.

(4-16432)

ANTONIO RIZZO. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere - premesso che:

in Italia esistono sedicimila informatori scientifici che attendono da circa venti anni il riconoscimento giuridico di attività di informazione scientifica sui farmaci e l'Albo professionale;

l'ordinamento di tale importante professione darebbe vantaggi in termini di riduzione di spesa farmaceutica, di controllo sulle attività degli informatori scientifici, in termini di corretta informazione per un miglior uso e quindi per la riduzione del consumo dei farmaci;

nel dicembre 1997 il Ministro interrogato incontrando i rappresentanti degli I.S.F. espresse parere favorevole impegnandosi ad intervenire in Commissione affari sociali della Camera per accelerare l'iter delle proposte di legge -:

se da parte del Governo vi siano motivi ostativi al promesso avvio a distanza di quattro mesi, della discussione dei progetti di legge, considerato che tale categoria attende, e non a torto, che sia ordinata la loro attività secondo professionalità e coscienza.

(4-16433)

ZACCHERA. - *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* - Per sapere - premesso che:

nell'autunno 1994 è stato siglato il nuovo contratto nazionale per i lavoratori delle poste, che prevedeva miglioramenti economici per la categoria;

i lavoratori andati in pensione prima del 1° ottobre 1994 sono stati esclusi dai benefici previsti dal nuovo contratto nonostante che quello precedente fosse scaduto a dicembre 1990;

pertanto i predetti - per effetto delle diverse iniziative legislative di blocco di stipendi e pensioni intervenute nel periodo 1990-1994 - sono stati pesantemente danneggiati economicamente, in una situazione non chiara dal punto di vista normativo;

di fatto si assiste oggi all'evidente assurdità che dipendenti con pari qualifica, andati in pensione tra l'1 gennaio 1994 ed il 30 settembre 1994 percepiscono meno dei colleghi pensionatisi precedentemente, nonostante abbiano maturato maggiore anzianità;

reiteratamente il Governo è stato interessato del problema senza però dare risposte convincenti —:

quali iniziative voglia intraprendere il Governo ed in quali tempi, per ovviare a questa evidente disparità di trattamento e questa discriminazione, considerato che il successivo contratto nazionale all'articolo 2, comma 2, estende i benefici contrattuali anche ai lavoratori andati in pensione nel periodo sopra considerato. (4-16434)

**MAURA COSSUTTA, STRAMBI, ORTO-
LANO, PISTONE, SCIACCA, GIORDANO e
CENTO.** — *Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.* — Per sapere — pre-
messo che:

l'azienda « Renault Italia spa » con sede a Roma ha assunto la decisione di procedere ad una « trasformazione strutturale di parte dell'impresa che comporterà una riduzione di uffici, di reparti e di una serie di servizi »;

l'azienda ha quindi assunto la decisione di procedere alla riduzione del personale operante in tali servizi (venti addetti);

nonostante la dichiarata previsione di flessione del mercato a seguito della cessazione della misura a sostegno della rotamazione, il volume delle vendite nell'anno 1997 è aumentato del quaranta per cento;

risulta all'interrogante che gli esuberanti siano stati determinati dalla contemporanea decisione di dare in appalto a società esterne i settori coinvolti;

altre figure professionali, come consulenti esterni e laureati in *stage* (« stagisti ») con retribuzione inferiore ai lavora-

tori dipendenti, risultano essere in servizio destinati a sostituire i lavoratori in questione;

prima dello svolgimento dell'incontro previsto tra le organizzazioni sindacali nazionali e l'azienda, in modo unilaterale e provocatorio la « Renault Italia spa » ha dato avvio formalmente alla procedura di licenziamento collettivo per i venti dipendenti in questione;

per tale motivo sono state indette due giornate di sciopero;

in data 2 marzo i rappresentanti dell'azienda hanno proposto alle organizzazioni sindacali soluzioni monetarie incentivanti la mobilità e l'interruzione volontaria del rapporto di lavoro;

in data 1° aprile scadranno i 45 giorni previsti dalla legge n. 223 del 1991 per trovare un accordo tra le parti e che successivamente sarà l'ufficio provinciale del Ministero del lavoro arbitro tra le parti —:

quali comportamenti intenda assumere, quali proposte alternative, e in particolare quali provvedimenti intenda adottare per controllare se la « Renault Italia spa » sia in regola con i requisiti previsti per le liste di mobilità;

se corrisponda al vero l'utilizzazione del personale « stagista » in sostituzione dei lavoratori in esubero. (4-16435)

PALMA. — *Ai Ministri delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

a metà del 1997 la Telecom SpA ha dato avvio al programma Socrate 2 per il cablaggio delle città capoluogo di provincia;

tale programma è stato affidato in concessione a consorzi di imprese fiduciarie le quali, a loro volta, con l'accettazione formale di Telecom, lo hanno affidato ad aziende operative in subfornitura;

in questa operazione sono state impegnate in tutta Italia centinaia di piccole aziende soprattutto meridionali costrette dai programmi ad effettuare notevoli investimenti in macchine, strutture ed organizzazioni, oltre che ad assumere, con alti costi, migliaia di lavoratori;

a metà dicembre, appena una settimana dopo la notifica di accelerare i lavori, è giunto l'ordine da parte di Telecom di bloccare i lavori laddove erano stati avviati;

a causa di questo improvviso e non annunciato ordine le piccole imprese sono state messe in difficoltà finanziarie e sottoposte alle procedure bancarie ed esecutive perché impossibilitate a far fronte agli impegni assunti;

tra le città interessate al cablaggio era compresa Cosenza, dove i lavori erano stati avviati da un consorzio comprendente una decina di aziende calabresi che impegnavano circa trecento lavoratori;

il blocco dei lavori ha messo in discussione il posto di lavoro per quei 300 lavoratori, mettendo in crisi sul piano strutturale e finanziario quelle aziende in un'area a forte disoccupazione e senza alternative di lavoro per le aziende stesse —:

se sia a conoscenza della vicenda e se ne abbia valutato la gravità;

se sia stata interessata Telecom SpA per una ripresa dei lavori, sia pure in una strategia graduale che porti all'uso delle nuove tecnologie;

se non ritenga di dover intervenire su Telecom SpA allo scopo di proseguire le attività a Cosenza e nel Mezzogiorno, dove più vi è bisogno di interventi per il rinnovamento tecnologico ed insieme per l'occupazione. (4-16436)

MARIO PEPE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

una corretta individuazione delle sedi giudiziarie è funzionale ad una efficiente e

sollecita amministrazione della giustizia e deve quindi tener conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti e dell'indice di contenzioso delle diverse aree;

nonostante un forte indice di contenzioso e una strutturale difficoltà dei collegamenti viari, l'area del comune di S. Bartolomeo in Galdo (Benevento) è fortemente penalizzata sotto il profilo dell'amministrazione della giustizia, posto che, in base al decreto ministeriale del 3 luglio 1992, non è ivi previsto l'ufficio del giudice di pace, le cui competenze sono state recentemente rafforzate e la cui istituzione risulta quindi indispensabile per la tutela dei diritti in un'area fortemente depressa e con un elevato carico giudiziario;

quali misure intenda adottare affinché la dislocazione territoriale delle sedi giudiziarie non comprometta la tutela dei diritti dei cittadini residenti in un'area del beneventano dove i problemi dell'amministrazione della giustizia sono particolarmente pressanti, e se non intenda quindi sollecitare il Governo a istituire l'ufficio del giudice di pace nel comune di San Bartolomeo in Galdo (Benevento). (4-16437)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

come sembra, la stremata Italia è tra i paesi che dal 1° gennaio 1999 adotteranno l'Euro;

il notiziario *L'Informatore*, afferma «Noi crediamo che proprio adesso inizino i veri problemi per il nostro Paese. Se la riduzione del deficit/PIL è stata possibile a marchingegni contabili ed alcuni positivi risultati di risanamento del bilancio pubblico, è anche vero che l'Italia si appresta ad entrare nel patto di stabilità con un'economia disastrosa, con una larga e preoccupante disoccupazione, con una disaffezione della classe imprenditoriale restia ad investire nel nostro Paese, con una imposizione fiscale che mortifica il cittadino e l'imprenditore. La difficoltà sarà — ag-

giunge la nota - quella di far accettare ai contribuenti nuovi sacrifici indispensabili per mantenere i parametri raggiunti e per dare inizio a quel lento processo di rientro del debito pubblico su cui il Ministro Ciampi ha giocato tutte le sue carte, strappando il fatidico sì ai tedeschi e agli olandesi. La politica fiscale ed economica del Governo ha infatti ottenuto, alla fine, l'exasperazione del mondo imprenditoriale che ha dovuto prendere atto dell'impossibilità per l'esecutivo di dare vita ad una politica riformista che desse finalmente il via alla ripresa economica, e che importasse anche in Italia la via sperimentata in Gran Bretagna e Stati Uniti della diminuzione della pressione fiscale per rilanciare investimenti ed occupazione. Temiamo che i vincoli politici, che il Governo avrà inevitabilmente anche per i prossimi mesi, impediranno di seguire la strada delle riforme economiche e fiscali e della "liberalizzazione" del mercato del lavoro; mentre i vincoli del "patto di stabilità" dell'Euro comporteranno un'ulteriore diminuzione degli investimenti produttivi pubblici impedendo così il rilancio dell'economia del Paese » -:

se quanto sopra esposto corrisponda al vero e se intendano modificare programmi e progetti per attuare tutto quanto possa rispondere agli interessi del Paese e degli italiani. (4-16438)

COPERCINI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Per sapere - premesso che:

in data 25 febbraio 1997 l'interrogante ha presentato un'interrogazione (n. 4-07832), delegata in risposta al ministero per la funzione pubblica e gli affari regionali, cui non è stata ad oggi data risposta;

tra l'altro nella medesima interrogazione si faceva riferimento a quanto riportato da un assessore di Felino (Pr), che si firmava « per la Giunta comunale », in

un documento ufficiale; tale documento precisa che: « la Cgil è associazione sociale dell'Assicurazione Unipol », riferendosi testualmente ed integralmente ad una comunicazione, anch'essa ufficiale, del sindacato Cgil al sindaco del comune parmense;

in proposito è stato depositato in data 28 dicembre 1995 un esposto ai carabinieri e alla procura della Repubblica di Parma, a firma P. Guidorossi, parrebbe, fino ad oggi, senza esito alcuno o comunicazione di archiviazione -:

in linea del tutto generale, a fugare ogni dubbio di interessi economici incrociati tra giunte di sinistra, partiti politici (compresi i loro uomini d'apparato), organizzazioni sindacali e Unipol assicurazioni, se sia in corso un procedimento penale e se sia stata avviata da parte della procura regionale della Corte dei conti un'azione per responsabilità per danno erariale e quali ne siano gli esiti. (4-16439)

MARTINAT. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

sul *Sole 24 ore* del 24 marzo 1988, vengono riportate, a pagina 13, in un articolo a firma Marco Moussanet, le dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri relative alle infrastrutture dell'alta velocità in cui si afferma che su questo fronte « l'Italia deve recuperare un ritardo di mezzo secolo », che « occorre soffermarsi sull'impegno di Paesi come Francia e Germania nel finanziare e realizzare percorsi concorrenti », che occorre riflettere sui « successi commerciali ottenuti dalle nostre aziende nel Centro-Est europeo »;

nello stesso articolo, sullo stesso argomento, si leggono anche le dichiarazioni dell'amministratore delegato delle ferrovie dello Stato che sostiene, relativamente al progetto Lione-Torino-Trieste, che « l'apertura dei cantieri è vincolata alla definizione dell'intero tracciato »;

il Ministro interrogato dichiara, come si evince dallo stesso testo, che « entro il '98 siamo tecnicamente in grado di chiudere la Conferenza dei servizi sulla Torino-Milano e aprire e chiudere, con l'approvazione dei progetti definitivi, quelle per la Milano-Brescia, la Padova-Mestre e per il terzo valico della Milano-Genova ». Per quanto riguarda le tratte mancanti (Brescia-Padova e Venezia-Trieste) il Ministro interrogato afferma che « possono essere realizzate entro una decina d'anni » mentre per la Lione-Torino « la prospettiva è ventennale »;

le tratte mancanti, la cui esecuzione è rinviata dal Ministro interrogato a tempi lunghissimi, sono proprio quelle determinanti per il collegamento dell'Italia con i Paesi dell'Ovest, Centro ed Est dell'Europa, come si evince peraltro dalle stesse dichiarazioni del Presidente del Consiglio, e quindi sono fondamentali per i collegamenti strategici ed il decollo dei nostri scambi internazionali -:

se sia in grado di specificare il senso non chiaro dell'affermazione dell'amministratore delegato ferrovie dello Stato che vincola l'apertura dei cantieri alla definizione dell'intero tracciato che, al contrario, sarebbe già da tempo definito;

se le prospettive dei tempi lunghissimi per il progetto dell'alta velocità Lione-Torino e l'indicazione di altre priorità da parte del Ministro dei trasporti siano dettate da orientamenti discriminanti per la regione Piemonte ed altre regioni non elettoralmente interessanti per il Ministro, interrogato, che dalla considerazione delle effettive necessità di crescita sociale ed economica del Paese. (4-16440)

TARADASH. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

domenica 22 marzo 1998 su ordine della procura di Salerno è stato tratto in arresto a Cava de' Tirreni il signor Mario Sorrentino;

nel 1993 il signor Sorrentino era stato accusato di aver sparato contro una vicina di casa, in seguito a una lite per futili motivi, seminando per qualche ora il panico nella frazione di Passiano;

il signor Sorrentino ha recentemente compiuto 90 - diconsi novanta - anni di età di vita, e, come è scontato, non gode di perfetta salute;

quali iniziative intenda adottare perché venga immediatamente posta fine alla detenzione del signor Sorrentino e, se non intenda effettuare gli opportuni accertamenti ispettivi nei confronti di chi ha emesso l'assurdo e illegale mandato d'arresto. (4-16441)

FOTI. - *Al Ministro delle comunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

nel fine settimana precedente il 2 marzo 1998 l'ufficio postale di Darfo, posto in comune di Darfo Boario Terme (Brescia), è stato oggetto di un tentativo di furto con lancia termica che ha provocato danni alle pareti, al soffitto e alle suppellettili;

dopo un solo giorno di intervento di ripristino e ripulitura dei locali, i lavori sono stati sospesi con il pretesto di verifiche statiche o ambientali, verifiche che potevano essere effettuate contemporaneamente all'esecuzione dei lavori;

a tutt'oggi i lavori non risultano ancora ripresi, e ciò mentre non si ha notizia alcuna delle verifiche disposte e dell'esito delle stesse;

i ripetuti appelli - rivolti sia dal sindaco di Darfo Boario Terme sia dal sindacato lavoratori poste alla direzione della filiale di Brescia e alla direzione di sede di Milano delle Poste italiane spa - per l'immediata ripresa dei lavori in questione sono caduti nel vuoto;

la chiusura dell'ufficio postale menzionato danneggia un gran numero di utenti, tra i quali numerosi pensionati, costretti a rivolgersi al viciniore ufficio di

Boario Terme (distante due chilometri) ed impossibilitati ad usufruire del servizio di trasporto pubblico, in quanto inesistente —:

quali iniziative intenda assumere nei confronti della amministrazione delle Poste italiane, per richiamare la stessa al dovere primario di assicurare la regolare erogazione del servizio pubblico in questione;

se e quali accertamenti intenda disporre per stabilire le reali motivazioni del continuo differimento dell'avvio dei lavori di ripristino dei locali che ospitano l'ufficio postale di Darfo;

se sia ipotizzabile una data certa per la riapertura dell'ufficio postale in questione, sì da potere segnalare la circostanza alla popolazione locale, legittimamente infastidita e preoccupata per il perdurare del segnalato disservizio. (4-16442)

FOTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quale sia lo stato dell'istanza presentata il 28 giugno 1996 all'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (Inpdap) di Piacenza dal signor Braghieri Antonino (nato a Piacenza il 4 luglio 1941, dipendente del comune di Piacenza cessato dal servizio il 30 giugno 1996, ed ivi residente in via Capra 21/A) avente per oggetto la concessione di indennità *una tantum* e la costituzione della posizione assicurativa Inps (legge n. 322 del 1958). (4-16443)

MORSELLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

con delibera n. 2050 del 15 dicembre 1997 la Ausl di Parma ha chiesto ai pazienti psichiatrici « di partecipare alle spese delle strutture residenziali e dei centri diurni del dipartimento di salute mentale » per di più con retroattività fino a due anni;

questa decisione ha provocato grandi disagi ai pazienti e alle loro famiglie, non

in grado di pagare cifre tanto elevate, in certi casi di 10-12 milioni;

da più parti si è sollecitata la Ausl di Parma a rivedere la decisione e l'associazione per la promozione della salute « Và Pensiero » ha invitato i pazienti a non ottemperare alle richieste perché in contrasto con le direttive ministeriali;

questa richiesta è stata fatta a pazienti che non hanno nemmeno i soldi per far fronte alle piccole spese quotidiane;

nella conferenza di direzione strategica aziendale del 18 febbraio 1998 n. 3 il direttore generale dottor Marino Pinelli, informato dal responsabile del distretto Parma Città e P.O. Fidenza e San Secondo, dottor Frigeri, della decisione dei familiari dei pazienti psichiatrici di sospendere il pagamento della quota di partecipazione alla spesa in attesa del regolamento, disponeva « di imporre il pagamento tramite ingiunzione giudiziale » —:

quale sia la sua opinione in merito a quanto descritto in premessa;

se non ritenga che la decisione, prima di richiedere gli arretrati per le spese alberghiere e poi di imporre il pagamento tramite ingiunzione giudiziale, sia non solo in contrasto con le direttive ministeriali ma anche con il buon senso comune e quali urgenti provvedimenti intenda assumere nei confronti della Ausl di Parma, ed in particolare del direttore generale, dottor Pinelli che, da « illuminato medico e amministratore », sottopone i pazienti delle strutture riabilitative psichiatriche a stress insopportabile, peggiorandone le condizioni;

se questo sia il nuovo modello di assistenza con cui l'Ulivo intende affrontare le diverse patologie dei malati e le loro condizioni economiche. (4-16444)

MAURO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

una delle pochissime aziende manifatturiere, con sede in Catanzaro Lido, la

Coimel, ha posto in cassa integrazione le proprie maestranze, circa una quarantina di lavoratori. Questo avviene in una provincia ad altissimo tasso di disoccupazione;

la Coimel produce sostegni in cemento armato, vibrato e centrifugato per elettrodotti a bassa e media tensione, box per cabine elettriche;

è un'azienda che dà lavoro, oltre che ai suoi dipendenti, anche a numerosi altri che operano nell'indotto;

la Coimel da 35 anni fornisce, in modo prevalente, la propria produzione all'Enel, in quanto azienda *leader* nel settore;

le commesse « Enel » sono venute meno: ragione di queste mancate ordinazioni è stata motivata dal fatto che l'Enel ha (almeno così sostiene) tagliato l'investimento nel settore di circa il 20 per cento. Inoltre, parte delle commesse Coimel sono state dirottate altrove senza, da quanto risulta all'interrogante, vantaggi economici a favore del committente;

risulta francamente discutibile un simile atteggiamento da parte dell'Enel poiché i livelli dei servizi in rete, necessari per attirare dal nord, dall'estero, investimenti industriali in Calabria sono ben al di sotto dei livelli *standard* medi nazionali;

la Coimel, nel tentativo di non essere « Enel dipendente », ha cercato di variare le proprie produzioni realizzando anche strutture prefabbricate come: case per civile abitazione, per uso commerciale, cantieri stabili ed abitazioni d'emergenza -;

se non si ritenga necessario, anche in ragione dell'alto tasso di disoccupazione esistente a Catanzaro, verificare la possibilità che le commesse Enel interrotte, senza nessuna ragione di natura economica o di validità tecnica del prodotto, siano ridate alla Coimel, anche vista la necessità d'ammortamento delle reti elettriche del meridione;

se non ritenga, in virtù della diversificazione produttiva realizzata dalla Coimel, e verificate le caratteristiche tecnico-produttive-qualitative delle nuove produzioni, di iscrivere la Coimel nelle aziende

di fiducia del dipartimento della protezione civile. (4-16445)

SAIA. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

da molto tempo ormai è stata da più parti segnalata l'esigenza che si proceda con urgenza al dragaggio dei fondali del porto di Ortona (Chieti), troppo bassi;

nei giorni scorsi un'altra nave si è incagliata all'entrata del porto per cui ci sono volute molte ore per disincagliarla;

a seguito di questo incidente gli operatori portuali hanno nuovamente ribadito la necessità di rimuovere tale situazione che penalizza fortemente l'attività di tutti quanti si servono dello scalo -;

se non ritengano opportuno intervenire subito per assicurare al più presto e far eseguire i lavori di dragaggio dei fondali del porto di Ortona. (4-16446)

FRAGALÀ, LO PRESTI, BORROMETI, CARMELO CARRARA, CARUSO, GARRA, GIUDICE, LENTO, LUCCHESI, MANCUSO, MARINO, MISURACA, NANIA, RALLO, STAGNO D'ALCONTRES e TRINGALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il tribunale e l'ufficio di sorveglianza di Palermo dispongono di pochissime stanze, nelle quali i magistrati tengono le udienze monocratiche in locali molto piccoli (uno dei quali di metri 2x3) ed in situazioni di assoluta promiscuità;

l'intero personale giudiziario, inoltre, è costretto a lavorare in spazi ristretti ed occupati da 5 o 6 persone con rispettive postazioni e varie attrezzature di ufficio;

tale condizione, oltre che illegittima, è anche estremamente contraria ad ogni normativa di sicurezza sul lavoro -;

se le occupazioni dei locali del tribunale di Palermo siano state predisposte e

deliberate da apposite riunioni e da relative deliberazioni formali di assegnazione da parte della competente Commissione di manutenzione;

se, nelle numerose spartizioni dei succitati locali, si sia tenuta in debito conto l'intera densità demografica dei vari uffici e, specificatamente, di quella del personale giudiziario del tribunale e dell'ufficio di sorveglianza;

per quali motivi non siano state adottate misure idonee ad eliminare ed a prevenire situazioni pregiudizievoli per la salute del personale citato in premessa, costretto a lavorare in condizioni di esasperato sovraffollamento ed esposto a radiazioni di apparecchiature di lavoro, maggiormente pericolose a causa dell'esiguo spazio di ogni postazione lavorativa;

quali siano i motivi per cui l'ufficio di sorveglianza non abbia locali idonei per consentire a ciascun singolo magistrato di discutere le proprie udienze monocratiche;

se non ritengano opportuno avviare una apposita indagine conoscitiva per aclarare i motivi e le eventuali responsabilità di tale condizione che, ormai da oltre tre anni, esaspera e coinvolge il personale dei suddetti uffici;

quali urgenti iniziative intendano assumere ed opportuni provvedimenti adottare per evitare che la succitata situazione degeneri fino al punto di una conseguenziale paralisi dei servizi degli uffici del tribunale di sorveglianza. (4-16447)

CREMA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere - premesso che:

l'associazione « Bellunesi nel mondo » recentemente ha evidenziato, attraverso un comunicato stampa, quanto segue:

a) il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 1° febbraio 1996 ha emanato un decreto sulla determinazione delle tariffe relative alle

cure urgenti ospedaliere, prestate dal servizio sanitario nazionale ai cittadini italiani e stranieri non assicurati;

b) al comma 2 dell'articolo 2 il decreto suddetto recita: « Ai cittadini italiani residenti all'estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo *status* di emigrato, certificato dall'ufficio consolare italiano competente per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito e per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie »;

c) la regione Veneto ha inoltrato una circolare alle unità sanitarie locali che ribadisce quanto previsto dal decreto del Ministro della sanità: « La qualità di emigrato... deve risultare da una dichiarazione degli uffici consolari italiani territorialmente competenti in base alla circoscrizione di residenza dell'emigrato »;

tale prassi, in tre casi presi in esame dalla « Bellunesi nel mondo », è stata:

a) rispettata dal consolato di Sion in Svizzera;

b) considerata indispensabile dalla Usl n. 1 di Belluno, che ha richiesto la certificazione prodotta dall'autorità consolare, non ritenendo sufficiente quella dell'ufficiale d'anagrafe del comune suddetto, attestante la residenza all'estero con il relativo indirizzo e l'iscrizione AIRE (le anagrafi degli italiani residenti all'estero);

c) ritenuta inidonea dal Consolato generale di Colonia, che si è dichiarato non competente ad emettere la certificazione richiesta, suggerendo di rivolgersi al comune di Belluno per il rilascio del certificato di residenza con annotazione AIRE -;

se le autorità consolari del nostro Paese siano state sufficientemente informate circa i compiti loro attribuiti dal decreto del Ministero della sanità, onde

evitare che si dichiarino competenti o incompetenti, a seconda dell'estro del funzionario di turno;

se, al di là del dovere per le autorità consolari di attenersi a quanto di loro competenza previsto dal decreto del Ministro della sanità, non si ritenga che tale certificazione dovrebbe essere fornita direttamente in Italia, utilizzando le anagrafi degli italiani residenti all'estero;

se quanto disposto dal decreto suddetto non sia in evidente contraddizione con quanto previsto dalla legge 27 ottobre 1998, n. 470, ed il relativo regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323), che all'articolo 1, comma 1, dispone che: « Le anagrafi degli italiani residenti all'estero (AIRE) costituiscono parti integranti delle anagrafi della popolazione di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

se non si ritenga opportuno, stante il lodevole intento di snellire l'attività amministrativa concretizzatosi con le due leggi note come « leggi Bassanini », provvedere affinché le anagrafi degli italiani residenti all'estero siano finalmente utilizzate come già richiesto nell'ottobre scorso con l'interpellanza n. 2-00747 sul rilascio delle patenti. (4-16448)

ROSSETTO. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

con l'approvazione della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, concernente « misure per la stabilizzazione della finanza pubblica » è stato modificato agli articoli 17, 31 e 35 il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

il nuovo testo prevede la possibilità di pagare in una sola volta l'imposta dovuta per l'intera durata del contratto di locazione e la concessione, in questo caso, di uno sconto sull'imposta complessiva pari

alla metà del tasso d'interesse legale moltiplicato per il numero di anni del contratto;

nel testo non si fa distinzione tra gli appartamenti vuoti e quelli arredati, il che porta a ritenere che in assenza di una previsione specifica, la norma sia applicabile in presenza di entrambe le fattispecie —:

se non ritenga assolutamente indispensabile ed urgente emanare una circolare chiarificatrice a riguardo, specificando quali fattispecie tra i contratti di locazione rientrino nell'ambito applicativo della citata legge n. 449 del 1997. (4-16449)

CHINCARINI. — *Ai Ministri per le politiche agricole, dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

da alcuni giorni è stata dichiarata l'emergenza incendi per gli uomini del Corpo forestale dello Stato: la situazione di grave pericolosità è stata ufficialmente annunciata dal dipartimento forestale della regione Veneto con un telegramma inviato a tutti i comuni veronesi ed alla prefettura di Verona: causa principale la prolungata siccità;

la zona del Monte Baldo e quella collinare è ricca di boschi a foglia caduca, le piante attualmente sono in riposo vegetativo con un minimo contenuto di linfa e quindi facilmente infiammabili. Lo stesso dicasi del sottobosco, dove abbondano le foglie secche e gli arbusti disidratati;

accanto al clima e alla vegetazione gli esperti considerano cause predisponenti degli incendi il territorio e la popolazione: infatti il responsabile del coordinamento provinciale del Corpo forestale di Verona ha dichiarato che le cause degli incendi sono quasi sempre di origine umana: « Nelle nostre zone del nord l'autocombustione non esiste, per innescare una foglia ci vogliono alte temperature quasi mai raggiungibili »;

sono solo cinquanta gli uomini della forestale che operano nella provincia di Verona: « Troppo pochi per un territorio così vasto, anche perché quella di spegnere gli incendi è solo una delle nostre mansioni », ha affermato Giampietro Giovanzana, responsabile del servizio antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato in una dichiarazione al giornale *L'Arena* del 15 marzo 1998;

nel corso della medesima intervista il responsabile ha inoltre segnalato come il lavoro avviene spesso di concerto con i vigili del fuoco e con gli uomini della protezione civile ed ha sottolineato come la prevenzione sia il miglior mezzo di lotta contro gli incendi. Unico problema: manca la base aeroportuale. Nella vicina Boscomantico infatti sono fermi dal 1995 i lavori di realizzazione della base operativa aerea: 17 mila metri quadri di superficie per un costo totale di più di tre miliardi. Il progetto prevedeva *hangar*, uffici e piazzale operativo, ma i lavori vennero sospesi non appena iniziati per un ricorso presentato al Tar dalla ditta giunta seconda nella gara d'appalto. Nel 1996 il Tar accolse il ricorso annullando l'atto di aggiudicazione e il Ministero delle politiche agricole, da cui dipende il Corpo forestale dello Stato, ha fatto ricorso contro la sentenza -:

per quali motivi il Ministero abbia deciso di ricorrere contro la sentenza del Tar del Veneto, scegliendo, di fatto, di bloccare i lavori, dati gli annunciati lunghi tempi della giustizia;

se corrisponda al vero la notizia che l'area dell'aeroporto di Boscomantico possa essere in futuro destinata ad altri scopi, come ad esempio le preannunciate attività di collaudo e revisione di mezzi pesanti e rimorchio;

se non si ritenga di intervenire con urgenza per aumentare il numero degli uomini della forestale che operano nella provincia di Verona, in considerazione delle sempre maggiori esigenze del territorio montano, soprattutto con riguardo agli interventi di prevenzione. (4-16450)

PECORARO SCANIO, PROCACCI, DALLA CHIESA e LECCESE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere - premesso che:

il Governo, dopo aver dato inizio al risanamento dei conti pubblici ed aver permesso all'Italia di aderire già da subito alla moneta unica europea, ha assicurato di apprestarsi a predisporre misure strutturali per consolidare i risultati ottenuti e di affrontare con urgenza il problema del rilancio dell'economia e dell'occupazione;

soprattutto nelle regioni meridionali vanno attivate energiche azioni strutturali ed effettuati forti investimenti produttivi sia per stimolare l'economia sia per favorire nuovi posti di lavoro (inderogabilmente stabili e di lunga durata), ciò anche e soprattutto alla luce dei gravi stati di tensione che si stanno sviluppando per il problema occupazione;

ad un anno dalla piena attuazione dei nuovi strumenti per l'intervento ordinario nelle aree depresse (decreto-legge n. 44 del 1995, legge n. 488 del 1992), varati in seguito alla soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno ed alla abrogazione delle relative leggi di intervento straordinario, il Governo adesso intende riformare anche gli « Enti di promozione », a suo tempo istituiti per attuare l'intervento pubblico nel sud;

gli Enti per lo sviluppo del Mezzogiorno sono stati trasformati già una prima volta, negli anni ottanta, da « Enti collegati non riconosciuti » in « Enti di promozione » con natura di società per azioni ed in quella circostanza ne furono rivisti sia gli scopi istituzionali sia le modalità di intervento;

vi è senza dubbio la necessità di riformare gli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, ma nel frattempo è altrettanto necessario che nella loro forma attuale funzionino al meglio e con efficienza, esclusivamente per perseguire i loro fini istituzionali: favorire la nascita di nuove imprese produttive, lo sviluppo dell'imprenditoria locale e la stabile occupazione;

non sempre è possibile constatare il rispetto di tali indirizzi operativi; infatti alcuni interventi che gli enti starebbero per attuare in questi giorni nelle regioni meridionali sembrerebbero addirittura porsi in contraddizione con i loro scopi;

il funzionamento degli enti grava in modo rilevante sul bilancio pubblico e quindi sulle tasche dei cittadini italiani, solo per questo bisognerebbe costantemente esigere che operino conformemente agli scopi per cui sono stati istituiti, evitando possibili anomalie o, peggio, interventi surrettizi per favorire soggetti che solo in apparenza propongono investimenti al sud, mentre nella realtà ambiscono ad effettuare grandi speculazioni economiche e finanziarie;

una vicenda riconducibile a quelle situazioni anomale vede coinvolta la società « Itainvest », l'ente di promozione che ha sostituito la « Gepi » e che si propone la promozione di investimenti per lo sviluppo economico e l'incremento dell'occupazione;

la Itainvest ha un capitale sociale di 2.263 miliardi di lire ottenuti con un mutuo dal Ministero del tesoro su cui paga interessi al tasso del 13 per cento, ossia circa 300 miliardi di lire all'anno (soldi pubblici versati allo Stato dai contribuenti italiani); è circolata notizia che la società intenda intervenire in progetti per il Mezzogiorno aiutando grossi gruppi internazionali ad entrare nelle regioni meridionali e si è parlato in particolare di una partecipazione al progetto della società di distribuzione commerciale tedesca « Metro »;

la Metro opera nel settore della grande distribuzione privilegiando il sistema degli *hard discount*, fattura oltre 65 mila miliardi di lire annui con utili consolidati di circa 2.900 miliardi: è legittimo domandarsi se sia proprio il caso che lo Stato, tramite la Itainvest, intervenga per favorire un soggetto che da solo fattura quanto e più del Pil delle regioni meridionali, che intende entrare al Sud per aprire nuovi ipermercati e che poco di strategico vuole attuare con tale tipologia di progetti di investimento;

la strategia degli *hard discount* è quella di vendere prodotti poco costosi ed a basso valore aggiunto, ricorrere a poca manodopera ed avere bacini di influenza interprovinciali, tutti fattori assolutamente deleteri per i territori del Mezzogiorno: agevolare questo tipo di progetti al Sud equivale ad impoverire ancora di più vasti strati di società già eccessivamente poveri;

la Itainvest con questo intervento si comporterebbe da « Robin Hood dei potenti », toglierebbe ricchezze ai territori poveri del Sud per trasferirle a quelli ricchi del centro Europa, drenerebbe risorse economiche verso società ricche e porterebbe beni di scarso valore in quelle povere;

purtroppo sembra che di interventi simili a questo la Itainvest ne stia per sottoscrivere molti altri in questi giorni, con ciò sancendo in modo preoccupante una generale assenza del controllo del Governo negli interventi degli enti di promozione e dimostrando di non possedere una politica organica di investimenti strutturali e strategici per il rilancio economico ed occupazionale del Mezzogiorno —:

quali siano i nuovi interventi che la Itainvest intende attuare nel Mezzogiorno;

se non intenda operare maggiori e più seri controlli sulle scelte operative delle società di promozione nel Mezzogiorno;

se non creda che progetti come quelli della Metro vadano realizzati dai soggetti interessati senza l'ausilio di agevolazioni pubbliche;

se non sia il caso di dotarsi di una coerente ed univoca linea di intervento per lo sviluppo del Mezzogiorno e farla rispettare alle società di promozione, tra cui la Itainvest, anche per un maggior rispetto dei sacrifici dei cittadini italiani che sono chiamati a versare soldi allo Stato per garantire lo sviluppo omogeneo di tutto il Paese;

quali siano gli interventi per il Mezzogiorno attualmente all'attenzione degli altri Enti di promozione, in par-

ticolare quelli della « Insud », ente per lo sviluppo delle imprese turistiche e termali nel Mezzogiorno, e quelli della « Sogesid spa », società per la gestione degli impianti idrici. (4-16451)

VASCON. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

ormai da vario tempo in locali aperti al pubblico dell'Italia del nord (bar, sale giochi, caffetteria, gelaterie eccetera) sono apparsi e continuano ad apparire sempre più giochi elettronici, in gergo chiamati « macchinette mangia soldi »;

teoricamente il giocatore che raggiunge un determinato punteggio, gode di una vincita. La vincita, dovrebbe consistere nel ricevere in premio un orologio o altro monile, di fatto invece la stessa viene regolata in denaro da parte del gestore del locale in relazione al punteggio raggiunto;

le apparecchiature elettroniche in argomento vengono collocate e posizionate in bella vista sui banconi di mescita, e quindi senza alcuna discriminazione di accesso;

dette apparecchiature sono costruite in maniera diversificata l'una dall'altra, alcune raffigurano autentiche *slot machines*, altre invece permettono il gioco del poker in versione elettronica —:

come peraltro già richiesto in analoga interrogazione, esistendo precisi precetti legislativi che normano il gioco d'azzardo in tutto il territorio nazionale, essendo dette macchinette collocate al di fuori delle norme di legge previste, per quale motivo attraverso agenti ed uffici di polizia giudiziaria, individuati in carabinieri, polizia e guardia di finanza non abbia ancora ritenuto opportuno l'intervento di questi, al fine di non permettere la continuità di simili illeciti, che peraltro vede come diretti fruitori molto spesso giovani in età minorile. (4-16452)

BERGAMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti*

e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

qualche mese fa, a seguito di una delle tante sciagure causate dalle Ferrovie dello Stato, il Ministro dei trasporti Burlando candidamente ha affermato che « le ferrovie italiane sono allo sfascio »; nonostante tale profonda riflessione, le vicende gravi succedutesi da allora ad oggi, non sono diminuite, anzi tutt'altro;

il 24 marzo 1998, a seguito del disastro avvenuto alla periferia di Firenze, il Ministro dei trasporti e della navigazione alla Camera dei deputati, ha dichiarato « credo compiremmo un grave errore se minimizzassimo quanto sta avvenendo e se cercassimo di spiegare queste vicende come una sequenza di errori umani » (come se qualcuno, magari i parenti della vittima o i feriti, intendesse non evidenziare la gravità dell'accaduto);

lo stesso giorno, in una audizione in Commissione Trasporti del Senato, il dottor Demattè, nominato di recente nel Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato, ha affermato: « le ferrovie italiane sono al 16° posto su 17 nella graduatoria europea; all'ultimo posto si trova la Turchia »;

con tale illuminante esordio, il neo-acquisto del Governo, che con eccezionale capacità riesce ad occuparsi contemporaneamente di treni e di banche, fa sicuramente ben sperare nel futuro delle nostre ferrovie, anche per la tempestiva esaltante fornitura di classifiche (al pari degli studi sulla Tav di Nomisma) —:

quali siano le considerazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine ai fatti rappresentati;

quali concreti piani intenda adottare il Ministro dei trasporti e della navigazione in ordine ai problemi di sicurezza, e se rispondano a verità le notizie, assunte dall'interrogante direttamente da dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che i locomotori ed i convogli in esercizio dovrebbero essere sottoposti a manutenzione ordinaria al-

meno ogni dieci mila chilometri, mentre in realtà ciò avviene solo dopo 80-90 mila chilometri;

se, a parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sia compatibile la nomina del dottor Demattè, nel consiglio d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato, essendo egli presidente della neocostituita Carime (Carical, Caripuglia e Carisalerno). (4-16453)

MANZATO, SEDIOLI e BASSO. - *Ai Ministri dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Per sapere - premesso che:

i consigli comunali di Stanghella, Pernumia e S. Pietro Viminario (provincia di Padova) hanno approvato la convenzione per il servizio di segreteria e individuato il comune di Stanghella come capo convenzione;

il sindaco del comune di Stanghella ai sensi dell'articolo 17, commi 81, terzo periodo e 82, primo e secondo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dall'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 ha nominato il dottor Marino Salvatore nuovo segretario titolare della convenzione di segreteria ed ha trasmesso, in data 7 marzo 1998, richiesta di assegnazione al consiglio di amministrazione della sezione regionale del Veneto dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali;

il dottor Marino Salvatore, già segretario della convenzione di segreteria fra i comuni di S. Pietro Viminario e 2 Carrare, è iscritto all'albo dei segretari della stessa sezione dell'agenzia;

il segretario prescelto è altresì iscritto alla seconda fascia dell'albo, corrispondente a quello a cui appartiene la convenzione di segreteria fra i comuni di Stanghella, Pernumia e S. Pietro Viminario (totale abitanti n. 10.730);

il consiglio di amministrazione dell'agenzia autonoma per la gestione del-

l'albo dei segretari comunali, insediatosi il 6 marzo 1998, inspiegabilmente non ha ancora provveduto all'assegnazione;

tale situazione oltre a creare difficoltà agli enti, nega di fatto il diritto di scelta che la legge n. 127/1997 conferisce al sindaco in tema di nomina del segretario comunale -:

se non ritengano censurabile il comportamento del consiglio di amministrazione dell'agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali;

come intendano intervenire perché sia assicurato urgentemente l'assegnazione del segretario comunale;

quali iniziative pensino di assumere affinché la legge n. 127/1997 non venga pretestuosamente disattesa. (4-16454)

DALLA CHIESA. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica.* - Per sapere - premesso che:

con decreto del ministero della pubblica istruzione n. 231 del 28 marzo 1997, sono state apportate modifiche ed integrazioni al precedente decreto n. 334 del 24 novembre 1994 concernenti: « nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento, di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica »;

infatti, a seguito del riordino degli statuti universitari, nel documento del 29 aprile 1996, redatto dalla commissione paritetica di esperti del ministero della pubblica istruzione e del ministero dell'università, costituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 168/1989, viene rappresentata la necessità, di apportare modifiche ai titoli di accesso per talune classi di concorso e di prevedere, per alcune lauree, anche specifici piani di studio; pertanto è stata considerata la necessità di individuare esami universitari affini a quelli richiesti nei citati piani di studi al fine di consentire una più ampia partecipazione ai

concorsi, garantendo, comunque, la titolarità di adeguate competenze da parte dei partecipanti;

a tal fine, si è integrato il decreto ministeriale n. 334/1994, con un allegato A/4, concernente la tabella di omogeneità degli esami previsti nei piani di studi; in tal modo, molti titoli di accesso e molti insegnamenti, nonché gli eventuali piani di studi ivi previsti relativi alle classi di concorso citate nel decreto, sono stati notevolmente modificati ed integrati;

ciò, però, risulta incongruo poiché, da un lato vengono depennate lauree che, fino ad ora, hanno fornito titolo sufficiente ed addirittura essenziale per l'accesso a tali abilitazioni e concorsi, e dall'altro, ancora, vengono considerate insufficienti, se non addirittura invalide, lauree già conquistate che non hanno compreso nel loro piano di studio, corsi e materie prima non previste o previste solo come insegnamenti facoltativi o a scelta;

per fare un esempio, consideriamo la classe 19/A in cui leggiamo che « sono depennate le lauree in scienze politiche, scienze economiche, discipline economiche e sociali, economia marittima e dei trasporti »; oppure « la laurea in scienze economiche e bancarie è soppressa » e, nella stessa classe « le lauree in giurisprudenza e in scienze dell'amministrazione sono titoli di ammissione al concorso purché, il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: economia politica, politica economica, economia aziendale, statistica economica ». Ed ancora: « le lauree in scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed economiche, scienze statistiche ed attuariali, economia e commercio, economia politica, economia aziendale, economia bancaria, economia del commercio internazionale e mercati valutari sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo, diritto commerciale »;

il complesso di modificazioni introdotto incide negativamente, in ogni caso e

al di là di ogni valutazione sul merito, su aspettative, progetti e anche scelte di vita legittimamente maturate in presenza di un precedente quadro di opportunità, ingenerando indubbie forme di ingiusto svantaggio verso le persone coinvolte —:

quali siano le valutazioni in merito a quanto esposto in premessa;

quali atti intendano adottare affinché siano rispettati i « diritti quesiti » dei tanti studenti che hanno conseguito lauree con il rispetto dei vecchi piani di studio, ormai considerate nel decreto n. 231 del 1997, come titoli non più validi per la partecipazione ai concorsi e alle abilitazioni all'insegnamento;

se i Ministri aditi, per evitare le ingiustizie che deriverebbero dall'applicazione del decreto n. 231 del 1997, vogliono predisporre con idoneo intervento normativo affinché i mutamenti da questo previsti, non si applichino a chi ha già completato il corso di laurea, e a chi lo ha intrapreso facendo affidamento su precedenti quadri di opportunità legislativamente definiti. (4-16455)

STANISCI, FAGGIANO, ROTUNDO, PARRELLI, MASTROLUCA, MANZATO, SUSINI, TRABATTONI, VANNONI, VIGNI e SEDIOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 87 del 1994, ha dettato norme relative al computo dell'indennità speciale nella determinazione della buonuscita, dei pubblici dipendenti;

all'articolo 3 della stessa legge il trattamento viene esteso anche ai dipendenti che hanno cessato il servizio dopo il 30 settembre 1984, ed ai loro superstiti, previa domanda da presentare all'ente erogatore e su apposito modello da consegnare entro il 30 settembre 1994;

a causa di una informazione non adeguata e considerata la brevità del termine previsto oltre che la peculiare caratteristica dei destinatari, molti degli aventi di-

ritto non hanno presentato in tempo utile la prevista istanza perdendo conseguentemente il beneficio acquisito -:

se non ritenga urgente e necessario riaprire i termini stabiliti dalla legge n. 87 del 1994, tenuto conto che la prevista copertura finanziaria era già stata assicurata nella legge. (4-16456)

SICA e PARRELLI. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere - premesso che:

in un articolo apparso l'11 febbraio 1998 sulla *Stampa* sono stati riferiti fatti che hanno portato il giudice per le indagini preliminari di Torino ad accogliere la richiesta del pubblico ministero presso quel tribunale ed a sospendere dall'esercizio della professione medica per due mesi la dottoressa Lucia Piazza, primario del reparto di rianimazione dell'ospedale « Maria Vittoria » amministrato dalla Asl n. 3 di Torino;

il provvedimento adottato dal magistrato, si inquadra in un procedimento anche a carico del predetto primario, indagato per una serie di reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni e la pratica di discutibili esperimenti di disintossicazione nei confronti di tossicodipendenti;

detta attività risulta aver coinvolto, di conseguenza, l'intero reparto di rianimazione dell'ospedale pubblico « Maria Vittoria »;

da questa attività si è prodotta una sostanziale confusione tra attività private svolte dalla dottoressa Piazza in alcuni edifici, tra cui il « Residence » di Superga, e l'attività pubblica, risultandone di conseguenza gravemente lesa l'immagine e la credibilità di quest'ultima;

risulta all'interrogante che già in passato per fatti di rilevanza penale verificatisi nell'ospedale di Torino, la dottoressa Piazza sarebbe rimasta coinvolta riportando sanzioni disciplinari;

circola insistente la voce secondo la quale, terminato il periodo di sospensione

prescritto in via cautelare dal giudice per le indagini preliminari, nonostante la pendenza del procedimento penale, il direttore generale della Asl n. 3 di Torino riterrebbe di dover reintegrare la dottoressa Piazza nelle stesse funzioni di primariato con le conseguenze che è facile immaginare sulla istituzione ospedaliera -:

quali iniziative intenda assumere affinché vengano pienamente accertati i fatti di rilevanza disciplinare ed amministrativa in tutta la loro entità, con il pieno coinvolgimento degli organi ispettivi regionali e statali e la conseguente adozione dei provvedimenti che il caso impone. (4-16457)

URSO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione e delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

la Società Aeroporti di Milano Sea, è posseduta all'ottantacinque per cento dal comune di Milano, per il quattordici per cento dalla provincia di Milano, e l'uno per cento da azionisti privati -:

se corrisponda al vero che venti giornalisti aeronautici sono partiti in viaggio per una visita agli aeroporti argentini per una settimana, il tutto completamente a carico della Sea, e quindi del contribuente, per un costo stimato di circa cinquecento milioni, per tentare di convincere l'opinione pubblica sulla bontà di una operazione industriale di investimenti sugli aeroporti argentini, che ancora presenta molti dubbi ed ombre;

se corrisponda al vero che è stato designato quale consigliere delegato della Sea-Argentina il signor Nicoletti, attuale presidente di Assoaeroporti, associazione dei gestori e proprietari d'aeroporti, esclusi i minori, alla cui gestione Sea e Aeroporti di Roma partecipano alternativamente, e che la stessa Assoaeroporti, mentre in Italia sostiene che sarebbe equo il prezzo di lire mille a passeggero, quale canone da corrispondere al Ministero del tesoro, per gli aeroporti Argentini ha suggerito un

« equo canone » di ventimila lire a passeggero da corrispondere al governo Argentino;

se corrisponda al vero che il costo dello studio di fattibilità per l'operazione « Argentina 2000 » è costata 10 miliardi alla Sea e due miliardi ad Aeroporti di Roma;

quale ricaduta occupazionale sia prevista per i lavoratori ed aziende italiane, a fronte di un investimento stimato a quattromila miliardi ed un canone di 300 miliardi annui;

se corrisponda al vero che mentre i gestori debbono versare ancora centinaia di miliardi allo Stato italiano, con pretestuosi contenziosi interpretativi, gli stessi gestori, anche con l'annunciata operazione degli Aeroporti di Roma in Sudafrica, trasferiscono all'estero denaro che, in un contesto più trasparente e funzionale, le autorità di controllo dovrebbero invece indirizzare in investimenti produttivi infrastrutturali, specie per il Sud, per aumentare la ricettività turistica ed industriale con nuovi insediamenti, e quindi sviluppo dell'occupazione indotta;

se corrisponda al vero che un dirigente Sea viene impiegato a tempo pieno quale consulente presso il ministero dei trasporti, con un ruolo da definire, ma che risulta all'interrogante, di collegamento politico tra una parte del Gabinetto del Ministro e le attività industriali aeroportuali in Italia ed all'estero;

se la nomina del presidente e del direttore generale Enac non siano state determinate da precise volontà della lobby Assoaeroporti a perpetuare uno status di blindatura politica del settore, e quindi condurre ad una sanatoria generalizzata dei canoni che i gestori debbono pagare allo Stato;

se corrisponda al vero che un pluriindagato, già responsabile della società Dufrital, e consulente Sea, sia stato designato quale responsabile commerciale per tutti gli aeroporti argentini;

se non reputeri ormai improcrastinabile che il ministero dei trasporti emani finalmente la circolare per i concessionari delle gestioni aeroportuali, anche per indirizzare le società concessionarie ad una destinazione degli utili di gestione ad aspetti di interesse sociale e nazionale.

(4-16458)

APOLLONI. — *Ai Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

grazie ad un decreto già pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, le ferrovie dello Stato potranno godere di una nuova sospensione del pagamento di imposte per oltre 3.160 miliardi, con una rateizzazione in dodici rate a decorrere da aprile ed un interesse del 9 per cento;

più precisamente, il Ministro delle finanze onorevole Vincenzo Visco ha così accolto la richiesta presentata dalla società presieduta da Claudio Demattè relativamente alla sospensione del versamento del carico d'imposta dovuto in base alla dichiarazione relativa agli anni 1992-1995 per complessivi 3.160.514.194.000, perché giudicati « eccessivamente onerosa rispetto alla reale situazione economico-finanziaria del soggetto »;

la sospensione del pagamento delle imposte era già stata concessa alle Ferrovie dello Stato nell'aprile dello scorso anno, ma la vicenda aveva suscitato polemiche, nonché una decisione contraria del Consiglio di Stato, il quale aveva revocato la sospensione su una parte consistente dell'importo, fino al punto che le stesse ferrovie, in febbraio, avevano rinunciato alla sospensione per chiederne, contestualmente, un'altra;

la direzione regionale delle entrate per il Lazio ha espresso parere favorevole, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il prose-

guimento delle attività produttive delle Ferrovie dello Stato -:

se abbia ritenuto di concedere tale beneficio a causa del clamoroso bilancio deficitario delle Ferrovie dello Stato;

perché abbia concesso tale beneficio ad un ente che, almeno sulla carta, è una Spa;

in base a quali calcoli abbia deciso di fare risparmiare 3.160 miliardi di lire alle Ferrovie dello Stato;

a chi si rivolgerà dunque per recuperare i 3.160 miliardi che non riceverà dalle Ferrovie dello Stato. (4-16459)

OLIVO, GATTO, PITTELLA, GIACCO, OLIVERIO, CARLI, BOVA e GAETANI. - *Ai Ministri degli affari esteri, con incarico per gli italiani all'estero e del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

come reso noto dall'Ital-Uil Svizzera il 23 febbraio 1998, vi sarebbero migliaia di posizioni assicurative inattive intestate a ex emigrati italiani, giacenti presso la Cassa Svizzera di Compensazione Avs (l'equivalente dell'Inps italiana);

a seguito delle richieste ufficiali presentate il 31 ottobre 1997, dal presidente del patronato Ital-Uil in Svizzera, Dino Nardi, al direttore della Cassa Svizzera di Compensazione in Ginevra, si è giunti all'ammissione, da parte dello stesso direttore della citata Cassa, dell'esistenza di un numero considerevole di assicurati che hanno conti inattivi e che non hanno presentato la richiesta per ottenere la rendita loro dovuta, a carico dell'ente svizzero, e del numero di conti inattivi intestati ad ex emigrati italiani che sarebbe pari a 200.000;

il numero di conti potrebbe essere riferito a circa 100.000-120.000 ex emigrati italiani, considerando che si tratta di conti che in alcuni casi sarebbero intestati allo stesso nominativo, in quanto c'è da tenere presente la suddivisione della Cassa Sviz-

zera, sia a livello territoriale tra i 26 cantoni, sia a livello aziendale rispetto al settore di lavoro, che porta ad oltre cento il numero delle Casse;

i beneficiari dei conti inattivi hanno già abbondantemente superato l'età pensionabile di vecchiaia in Svizzera, corrispondente a 65 anni per gli uomini e 62 per le donne;

in Svizzera con soli dodici mesi di versamenti si ha diritto ad una rendita o a una liquidazione in capitale;

la convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia e la Svizzera prevede la possibilità del trasferimento dei contributi, anche se inferiori ad un anno, dalla Cassa Svizzera di Compensazione all'Inps, senza peraltro nessun onere aggiuntivo, da parte dell'interessato, con la liquidazione del periodo svizzero direttamente sulla pensione che liquida l'ente italiano;

come ha denunciato il Sei (Sindacato edilizia e industria) della Confederazione elvetica sarebbero migliaia i lavoratori stranieri, tra cui in gran parte italiani, che hanno lavorato in Svizzera prima del 1985, anche per brevi periodi, e che poi o sono rientrati definitivamente in patria, o si sono recati a lavorare in altri Paesi, e che hanno diritto a ricevere una prestazione dalle Casse pensioni aziendali (quella che in Italia viene definita « previdenza integrativa »);

i fondi pensioni raggiungono un ammontare complessivo di oltre 400 milioni di franchi svizzeri (circa 500 miliardi di lire italiane), per quanto riguarda i lavoratori dell'edilizia (oltre 70.000);

le Casse aziendali svizzere (circa 12.000) non sempre hanno proceduto ad informare i lavoratori di questo loro diritto previdenziale;

su richiesta dell'Ambasciata italiana di Berna, la Direzione centrale servizio rapporti e convenzioni internazionali dell'Inps il prossimo 7 aprile, si incontrerà con le competenti autorità elvetiche per

approfondire la questione delle pensioni Avs e dei fondi pensionistici delle Casse aziendali;

l'Unione degli italiani nel mondo, il patronato Ital, e la Uil si sono già attivate, chiedendo anche la collaborazione delle altre organizzazioni che operano nel settore, di Rai-International, delle agenzie stampa specializzate, dei giornali per l'emigrazione, nonché di quelli nazionali, per dare ogni più ampia informazione ai nostri connazionali, sia sulle posizioni Avs, che sui conti aziendali —:

come intendano operare per rintracciare i lavoratori italiani che hanno collaborato in Svizzera ed informarli sia sui diritti loro spettanti, che sulle problematiche dei conti Avs nonché sulle prestazioni delle Casse aziendali, permettendo loro di poter riscuotere le somme di propria spettanza. (4-16460)

FAGGIANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 891 del 18 dicembre 1986 (mutui per acquisto prima casa ai lavoratori dipendenti) fu emanata per agevolare l'acquisto e l'eventuale contestuale recupero, da parte di lavoratori dipendenti, della prima abitazione purché l'immobile fosse ubicato nei comuni capoluoghi di provincia o in quelli compresi nelle aree ad alta tensione abitativa;

le provvidenze consistevano nella possibilità di accedere, per le finalità indicate, ad un finanziamento della durata massima di venti anni e per un importo massimo di lire 60.000.000, importo da contenere, comunque, nel 75 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile e in due volte e mezza la retribuzione annua riferita al totale dei redditi di lavoro dipendente al lordo delle imposte e dei contributi percepiti dai componenti il nucleo familiare durante l'anno solare precedente quello della richiesta;

il tasso di interesse di regolamento dei finanziamenti era previsto dalla legge nella misura annua minima del 10 per cento e poteva variare in aumento sino ad un massimo del 13 per cento, tenendo conto, tuttavia, che la rata di ammortamento a carico del mutuatario non potesse essere superiore al 20 per cento della retribuzione annua dei debitori. Di conseguenza, i tassi di interesse indicati (10-13 per cento) erano puramente teorici dal momento che eventuali differenze tra la rata calcolata al tasso minimo del 10 per cento e l'eventuale minor onere gravante sui mutuatari restavano a carico della Cassa depositi e prestiti;

la normativa prevedeva, inoltre, la possibilità di aggiornamento dei tassi dei mutui in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato finanziario a mezzo di decreti da emanarsi a cura del Ministero del tesoro (articolo 3, quinto comma), facoltà mai esercitata;

per espressa previsione di legge non erano consentite ai mutuatari la possibilità di cessione dell'immobile prima del termine dell'ammortamento del mutuo (articolo 2, quarto comma) e quella di estinzione anticipata del finanziamento, se non in caso di morte o di definitiva cessazione del rapporto di lavoro dei beneficiari. Tuttavia, anche in questo caso, l'estinzione anticipata restava subordinata alla rideterminazione del residuo debito ad un tasso attualizzato del 13 per cento (articolo 5, primo comma, lettera a);

da quanto sopra esposto, emerge chiaramente come una legge dello Stato, pensata, formulata ed applicata per facilitare l'acquisto dell'abitazione primaria da parte dei lavoratori dipendenti e dare così ossigeno ad un mercato immobiliare asfittico e stagnante, si è rivelata nel tempo penalizzante per il semplice motivo che le previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge non hanno trovato applicazione;

tale situazione, tollerata dai mutuatari sino ad un anno fa, pone ora impellente ed urgentissimo il problema di dare una risposta immediata ai cittadini che si

trovano in una situazione di forte penalizzazione quando, per finanziamenti analoghi, il sistema finanziario applica attualmente tassi di mercato oscillanti tra il 7 e l'8 per cento;

i contraenti dei mutui peraltro, ai sensi della legge n. 891, si trovano nella situazione di non poter ipotizzare neppure l'estinzione del finanziamento a suo tempo acceso con contrazione di un nuovo mutuo a tasso di mercato in quanto si vedrebbero costretti a restituire un capitale attualizzato al tasso del 13 per cento, con conseguente perdita, ove anche ne avessero beneficiato, delle agevolazioni di tasso -:

se non ritengano che il perdurare di questa situazione determini una clamorosa condizione di lucro improprio (seppure non voluto) da parte della cassa depositi e prestiti e quindi dello Stato, a danno di migliaia di cittadini lavoratori dipendenti;

quali provvedimenti urgenti ritengano di assumere avendone la facoltà (ai sensi del quinto comma, dell'articolo 3 della legge n. 891 del 18 dicembre 1986) per rideterminare i tassi dei mutui previsti dall'articolo 2 della predetta legge e per ricondurli almeno in linea con quelli attualmente praticati sui mercati finanziari in coerenza con le finalità della legge in questione. (4-16461)

APOLLONI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

la «Gardaland S.p.a.» con sede in Castelnuovo del Garda (VR) è una nota società che opera nel settore del tempo libero;

da sempre interprete della necessità di ridurre il transito veicolare privato nelle strade che portano alla sede, in passato la «Gardaland S.p.a.» ha stipulato numerosi accordi con le ferrovie dello Stato proprio al fine di incentivare il flusso dei visitatori via treno fino alla stazione di Peschiera del Garda;

da quel punto la società Gardaland provvede a trasportare i visitatori mediante autobus di proprietà destinati ad uso privato per il tratto di circa cinque chilometri che intercorre tra la stazione ferroviaria e la sede del parco;

la società Gardaland ha richiesto, ed ottenuto alcune autorizzazioni al trasporto pubblico di persone, in uso proprio, su autobus di proprietà dimostrandosi inoltre particolarmente sensibile al problema dei disabili, dotandosi di mezzi di trasporto con pianale di basso, nello spirito della legge n. 118/1971;

tuttavia, si sono registrate notevoli difficoltà al momento di selezionare il personale conducente;

infatti, per tale particolare tipo di prestazione viene richiesta una specifica professionalità mentre i soggetti, in possesso del requisito di idoneità professionale, difficilmente si rendono disponibili per un rapporto di lavoro che si estrinseca, temporalmente, nell'arco della sola stagione estiva -:

se ritenga di assumere le adeguate misure affinché alla guida degli autobus della «Gardaland S.p.a.» vi possa essere un conducente idoneo ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448, pur se non legato da rapporto di lavoro dipendente;

se ritenga possibile estendere senza pregiudizio verso alcuno, le previsioni del decreto ministeriale 31 gennaio 1997 e dalla circolare n. 23/97, che consentono disposizioni più aperte in tema di trasporto scolastico. (4-16462)

MIGLIORI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per sapere - premesso che:

nel dicembre 1991 la società Co.Ge.I. otteneva dall'ANAS l'aggiudicazione dei lavori per la nuova tangenziale di Monteroni D'Arbia (Siena);

la stessa società garantiva l'esecuzione degli stessi in 690 giorni, ma non

completò l'opera per dichiarato fallimento, lasciando incompiuta la stesura dell'asfalto all'altezza dello svincolo Nord, l'installazione del guardrail, della relativa segnaletica ed illuminazione;

nell'autunno 1997 a seguito di gara d'appalto destinata a terminare i lavori incompiuti fu dichiarato che gli stessi sarebbero ripresi non più tardi del marzo 1998 -:

quali siano i motivi per i quali a tutt'oggi i lavori non sono ancora ripresi e se non si reputi opportuna una indagine ministeriale atta a chiarire i ritardi occorsi per un semplice completamento di lavori già eseguiti. (4-16463)

DE CESARIS, BONATO e VALPIANA.
- Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 1997, n. 449, il cui articolo 8 - dal titolo « Disposizioni a favore dei soggetti portatori di *handicap* » - comma 7 recita: « Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 »;

in seguito è stata emanata la circolare n. 30 del 27 gennaio 1998 del ministero delle finanze (dip. entrate: affari giuridici Serv. V - Div. XI) a spiegazione delle nuove norme, essa al punto 10 recita: « Al fine di ottenere l'esenzione di cui trattasi gli interessati debbono inviare alla Direzione regionale delle entrate competente: copia della carta di circolazione del veicolo dalla quale risulti che trattasi di veicolo adattato, integrata dalla prescrizione della commissione medica di cui all'articolo 119 del codice della strada per i veicoli muniti di cambio automatico; copia della certificazione rilasciata dalla azienda sanitaria locale dalla quale risulti che l'intestatario del veicolo è stato riconosciuto portatore di *handicap* a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104; documentazione attestante

che il portatore di *handicap* è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo »;

considerato che:

i titolari di patente di guida tipo « B speciale », ex patente « F », hanno annotati sulla patente stessa la categoria di veicoli che sono abilitati a condurre e gli adattamenti di cui tali veicoli devono essere provvisti;

i titolari di patenti di cui al punto precedente, in genere, sono stati riconosciuti « invalidi civili » prima dell'emanazione della legge n. 104 del 1992;

talune direzioni regionali delle entrate (ad esempio quella del Veneto) subordinano espressamente la concessione dell'esenzione del pagamento del « bollo auto » alla presentazione della certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale dichiarante che il titolare della patente è stato riconosciuto portatore di *handicap* ai sensi della già citata legge n. 104 del 1992 -:

se, a fronte di quanto qui rappresentato, non ritenga opportuno emanare apposita direttiva che chiarisca che l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica compete anche a quegli « invalidi civili », con ridotte o impedito capacità motorie, che tali sono stati riconosciuti a norma di leggi precedenti la più volte richiamata n. 104 del 1992;

ove non fosse possibile seguire la via amministrativa sopra indicata, se non intenda farsi promotore di una norma di interpretazione autentica che affermi spettare ai titolari di patente speciale riconosciuti « handicappati ovvero invalidi civili » in base a leggi precedenti la legge n. 104 del 1992 l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. (4-16464)

PROCACCI. - Ai Ministri delle politiche agricole, dell'ambiente e dell'interno. - Per sapere - premesso che:

è stato scoperto a Cagliari, su segnalazione del corpo forestale dello Stato, un

traffico illegale di tesserini venatori opportunamente falsificati, che avrebbero permesso a cacciatori residenti sul continente di esercitare l'attività venatoria in Sardegna, in violazione della legge n. 157 del 1992;

tale normativa ha « legato » il cacciatore al territorio attraverso l'istituzione degli ATC, ambiti territoriali di caccia, praticamente ponendo fine al nomadismo venatorio e contribuendo ad una maggiore responsabilizzazione di chi pratica la caccia -:

quale sia lo stato di attuazione della legge n. 157 del 1992, con particolare riferimento all'applicazione degli articoli relativi al legame tra cacciatore e territorio, che rappresenta uno dei punti fondamentali della legge di riforma;

quali violazioni della legge ricorrano con maggiore frequenza;

se risulti quale sia l'intensità dei controlli effettuati anche sulla base della vigilanza che deve essere effettuata dalle province;

quando i ministri interrogati intendano presentare al Parlamento la relazione sullo stato di attuazione previsto dall'articolo 35 della legge n. 157 del 1992. (4-16465)

PROCACCI. - *Ai Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole.* - Per sapere - premesso che:

è stata emanata sin dal 1992 la legge n. 150 del 1992 in materia di « Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmate a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica »;

troppo spesso la stampa dà notizia di animali esotici, e tra questi addirittura di leoni, tigri e quant'altro stabulati in abitazioni private non raramente di proprietà di persone appartenenti alla criminalità -:

quale sia lo stato di attuazione della citata legge;

quanti animali siano stati sequestrati e/o confiscati nel 1997 in Italia;

quanto abbia inciso l'azione della criminalità organizzata sul traffico illegale degli animali esotici. (4-16466)

PROCACCI. - *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* - Per sapere - premesso che:

in occasione di una recente riunione a Bruxelles il Governo italiano, attraverso alcuni rappresentanti dei ministeri della sanità e dell'ambiente si è pronunciato a favore dell'introduzione in Europa di altre quattro varietà di mais modificate geneticamente;

il 10 marzo 1998 sia l'aula del Senato che la Commissione affari sociali della Camera, con un voto plebiscitario, si sono pronunciati contro l'attuale testo di direttiva sulla brevettabilità degli organismi viventi, impegnando il nostro Governo a porre condizioni estremamente severe e rigorose nei confronti dell'introduzione di organismi manipolati geneticamente nell'ambiente e negli alimenti -:

se i Ministri interrogati non intendano fare chiarezza tempestivamente sull'ingiustificabile posizione assunta in sede comunitaria dalle burocrazie dei ministeri che con il loro voto hanno violato la volontà del Parlamento e gli impegni assunti dal Governo. (4-16467)

PISAPIA. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

presso gli uffici anagrafici del comune di Cassano Magnago (Varese), nel periodo compreso tra il pomeriggio del giorno 27

dicembre 1997 e il mattino del 29 dicembre 1997, si è verificato il furto di circa dodicimila cartellini di identità;

analoghi episodi risultano essersi verificati, nel corso del 1997 e dei primi mesi del 1998, nei seguenti altri comuni della provincia di Varese: Somma Lombardo, Malnate, Cazzago Brabbia, Casciago;

le indagini finora condotte su tali episodi non hanno avuto alcun esito —:

se sia a conoscenza degli episodi di cui in premessa e quali direttive alle amministrazioni comunali o altri provvedimenti di sua competenza abbia adottato o intenda adottare per prevenire ulteriori furti e per tutelare i cittadini titolari dei cartellini sottratti dall'eventuale uso abusivo delle proprie generalità. (4-16468)

CHIAMPARINO, BONITO, MASSA, ACCIARINI, FURIO COLOMBO, ORTOLANO e VALETTO BITELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

all'interrogazione presentata in data 9 giugno 1997, n. 4-10669 che qui si richiama integralmente, non è stata data finora risposta alcuna;

la sussistenza della situazione denunciata lascia permanere uno stato di cose per cui resta in capo a soggetti fornitori esterni all'amministrazione della giustizia un *know-how* gestionale relativo ad informazioni che dovrebbero invece a norma di legge (il già ricordato articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del febbraio 1993) essere proprie della amministrazione pubblica;

a parziale correzione di quanto indicato nella succitata precedente interrogazione anche l'attuazione della convenzione con Gepi spa per utilizzare lavoratori inseriti nei programmi di lavori socialmente utili in attività destinate a migliorare il funzionamento delle banche dati del ministero di grazia e giustizia, non sembra aver intaccato una prassi di esternalizza-

zione di funzioni senza verifiche sui risultati che determina l'allargamento dei costi della pubblica amministrazione;

in data 8 febbraio 1997 il referente informatico distrettuale presso la Corte di appello di Torino con apposita relazione al ministero di grazia e giustizia, avente ad oggetto « prospettive occupazionali dei lavoratori precari attualmente in forza presso gli uffici giudiziari » protocollo 18/ref/97, ha denunciato i problemi di tale stato di cose indicando anche possibili soluzioni alternative di maggior efficacia e convenienza per la pubblica amministrazione;

in data 30 giugno 1997 il consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Torino ha espresso all'unanimità parere favorevole sull'idoneità del dottor Fulvio Rossi, referente informatico distrettuale in carica a ricoprire tale incarico anche nel biennio 1998-1999;

in data 7 novembre 1997 il consiglio giudiziario stesso su richiesta, per quanto a conoscenza dell'interrogante sollecitata anonimamente, del Consiglio superiore della magistratura di integrazione del parere di idoneità espresso dal consiglio giudiziario in data 30 giugno 1997 sul dottor Rossi, delibera, senza peraltro ritenere di concedere un'audizione all'interessato, di considerare inidoneo il dottor Fulvio Rossi stesso motivando la decisione, come si deduce dalla relazione del 27 ottobre 1997 predisposta per la deliberazione, con: « uno scarso spirito collaborativo; una certa scontentezza e diffidenza nei confronti delle persone con cui aveva rapporti per i problemi concernenti la sua qualifica di referente informatico e quindi difficoltà nei rapporti umani; la presentazione di richieste non osservanti la procedura prevista, intransigenza nelle sue posizioni »;

in data 17 novembre 1997 numerosi ed autorevoli giudici civili, penali e del lavoro del distretto di Corte di appello di Torino esprimono stima e riconoscenza al dottor Fulvio Rossi e chiedono al Consiglio superiore della magistratura di confermare il dottor Rossi stesso nell'incarico di referente informatico distrettuale;

in data 18 febbraio 1998 il consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Torino su ulteriore richiesta del Consiglio superiore della magistratura ha deliberato in modo differenziato: all'unanimità sulla conferma di quanto esposto nel parere del consiglio giudiziario stesso del 30 giugno 1997 circa la competenza del dottor Rossi a ricoprire l'incarico di referente informatico distrettuale; a maggioranza deliberando l'inidoneità del dottor Rossi medesimo a ricoprire l'incarico in oggetto con le motivazioni a cui faceva riferimento la già citata relazione del 27 ottobre 1997 —:

se la situazione denunciata nella precedente interrogazione rifletta un indirizzo di riorganizzazione degli apparati giudiziari scaturente da una linea di codesto ministero o se al contrario rifletta una patologia locale che ingenera scarsa trasparenza, costi elevati, ed un utilizzo complessivamente inefficace delle risorse disponibili, a cominciare da quelle umane;

se ove quest'ultimo fosse il caso in specie, il Ministro intenda adottare misure e quali;

se il giudizio di inidoneità formulato dopo una procedura lunga e a dir poco contraddittoria sul referente informatico distrettuale dottor Fulvio Rossi, sia da collegarsi a tale situazione organizzativa del distretto della Corte di appello di Torino

ed alla non volontà o all'impossibilità di fare chiarezza su di esso. (4-16469)

Apposizione di firme a interrogazioni.

L'interrogazione De Cesaris n. 3-01998, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 20 febbraio 1998, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Pistone.

L'interrogazione Rodeghiero n. 5-03300, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 26 novembre 1997, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Barral.

Ritiro di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

interrogazione a risposta orale Cento e Malavenda n. 3-02109 del 23 marzo 1998;

interrogazioni a risposta scritta Zacher n. 4-16319 del 19 marzo 1998.